

---

---

# FederNotizie

ORGANO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

---

spedizione in abbonamento postale 50% - Milano

**anno VIII n. 4 - luglio 1995**

---

---

## **sommario**

<b>Corsivo redazionale</b>	pag. 174
<b>Intervista a Antonio Mascheroni</b> , presidente del Consiglio notarile di Milano a cura di Benedetto Antonio Elia e Luciano Amato	pag. 175
<b>Intervista a Antonio Parimbelli</b> , presidente del Consiglio notarile di Bergamo a cura di Domenico de Stefano	pag. 179
<b>Bagliori di illegittimità sul verbale ispettivo</b> , di Arturo Brienza	pag. 184
<b>La applicazione diretta della direttiva CEE n. 335/1969</b> , con contributi di: avv. Giuliano D'Anna, avv. prof. Maria Costanza e avv. Francesco Setti e una inedita decisione della Commissione Tributaria di secondo grado di Piacenza	pag. 191
<i>La finestra sul cortile</i> di Franco Cavallone	pag. 204
<b>Occhio alla giurisprudenza</b> con commenti di A. Brienza e B.A. Elia	pag. 207
<b>Utili da sapere</b> a cura di Franco Treccani	pag. 210
<b>Attività sindacali</b> : sintesi del verbale Federnotai del 20 maggio 1995	pag. 214
<b>Corrispondenza</b> : una lettera di Fabrizio Amato	pag. 216

*Guido Roveda ha lasciato la direzione, chiamato a una carica che, per l'impegno che comporta, il ruolo che rappresenta e i significati che riveste, è apparsa subito incompatibile con la firma di questo giornale. A chi rimane spetta di continuare il cammino intrapreso otto anni fa. Nonostante il rinnovamento grafico, stessa è la strada e uguali i mezzi per percorrerla. Nato editorialmente povero per rispettare con puntiglio il mese di testata, questo giornale è cresciuto nella ricchezza di idee di chi lo ha pensato quale veicolo di schietta politica notarile, strumento di alta valorizzazione della formazione professionale, luogo autonomo e indipendente di critica attenta e propositiva.*

*Ora che l'evoluzione degli strumenti tecnici consente, a parità di tempi, una veste grafica più evoluta, l'impegno non può che essere quello di mantenere intatto e, se mai di accrescere, il patrimonio più caro di questo giornale: le idee.*

*Nico de Stefano*



*24 febbraio 1994, con deliberazione n.118, il Consiglio Nazionale del Notariato, esercitando il potere attribuitogli dalla legge 220 del 27 giugno 1991, approvava i "Principi di deontologia professionale del Notaio". È passato oltre un anno. Anche se pare presto ipotizzare bilanci (si sa che, di regola, il primo esercizio chiude in perdita), sembra maturo il tempo di sollecitare riflessioni per mantenere vivo, nei fatti, l'interesse a che il codice costituisca uno strumento importante di innovazione, un ulteriore e forse indispensabile passo sulla strada, difficile ed impervia, della riforma dell'ordinamento.*

*Quale contributo al progredire in questa direzione, abbiamo intervistato due presidenti di consigli notarili di dimensioni e caratteristiche diverse. Scopo immediato dell'intervista è quello di dare voce a chi, per il ruolo che riveste, è chiamato quotidianamente - e da ben più di un anno - a fare applicazione di principi di deontologia.*

*Scopo ulteriore quello di sollecitare contributi e confronto perchè il Codice Deontologico non rischi di essere abbandonato alla polvere per essere utilizzato solo quando serve dare una lezione a qualcuno.*

**24-2-1994 INIZIA L'ANNO PRIMO DELL' " ERA DEONTOLOGICA "**  
**24-2-1995 INIZIA L' ANNO SECONDO DELL' " ERA DEONTOLOGICA "**

**INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO**

**D.** *Presidente, coloro che ti vogliono bene ti descrivono come persona amabile, seria e molto disponibile.*

*I tuoi critici ti dipingono come un diplomatico astuto, un politico sempre attento a non esporsi; insomma un novello Richelieu.*

*Tu come ti definiresti?*

**R.** E' difficile esprimere giudizi sulla propria persona. Mi fa piacere che chi ha lavorato con me abbia quella opinione: sono abituato infatti a dire con tranquillità quello che penso, disponibile anche a modificare il mio punto di vista se le argomentazioni altrui mi convincono.

**D.** *Quale è stata la soddisfazione più grande e quale la maggiore amarezza della tua presidenza?*

**R.** Ti sembrerà riduttivo, ma l'aver dato al nostro Consiglio una sede definitiva funzionale anche se non di gran pregio, e con costi molto contenuti, l'annovero tra le realizzazioni di maggior soddisfazione.

Su un piano più elevato, mi sento lusingato dal successo della meccanizzazione della Conservatoria dei RR.II. di Milano 1, che è stata resa possibile dall'ampio utilizzo di supporti informatici da parte dei notai: un successo che ascrivo al notariato lombardo ed alla sensibilità collettiva che si è formata, ed è questa la notazione più positiva.

La maggior amarezza deriva dal mancato successo di ASSONOVE, iniziativa importante, nella quale avevo creduto.

**D.** *Nel gotha del notariato italiano, il sindacato non ha mai goduto di buona stampa. Alcuni sostengono che nel notariato stia emergendo un preoccupante e sterile pansindacalismo; altri rimproverano al sindacato di sottrarre energie utili ad altri settori.*

**R.** Quello che tu dici è indubbiamente vero. Per quanto mi riguarda, ho sempre apprezzato il ruolo del sindacato, che è di stimolo e di promozione e che consente di dar voce a tanti colleghi che sentono di poter dire e dare qualcosa al notariato. Un appunto, se mai, potrebbe essere rivolto al sindacato per un certo massimalismo ideologico che gli ha conferito in passato le stigmate di forza di opposizione.

I tempi sono cambiati, ora che vari esponenti del sindacato stanno per assumere "responsabilità di governo" e toccare con mano le asperità delle vie nuove, sapranno certamente iniettare con gradualità nella politica generale del notariato tante istanze ben compatibili con il sistema.

**D.** *L'elezione dei componenti del C.N.N. Quali, secondo te, le luci e le ombre di questa esperienza?*

**R.** Non vedo, onestamente, ombre in quest'esperienza recente. Abbiamo avuto un dibattito allargato, vivace e molto corretto, con una elezione che definirei "vera elezione".

Qualcuno rivendicava dei poteri per il Comitato Regionale, una sorta di preselezione dei candidati. Ritengo che il Comitato Regionale Lombardo debba svolgere soltanto una funzione di sintesi e di raccordo e debba essere "cassa di risonanza" di tutto quello che emerge nell'ambito del notariato. La partecipazione massiccia dei notai all'assemblea del 25 febbraio fa ritenere che la strada scelta sia quella giusta, dalla quale non si può tornare indietro.

**D.** *Si celebrerà a Roma il 16 giugno p.v. il 1° Congresso Nazionale di Federnotai, che porrà al centro del dibattito un argomento delicato come la riforma dell'ordinamento, che divide profondamente il notariato italiano.*

*Sei fautore di riforme parziali e settoriali o sostieni la necessità di riforme globali?*

**R.** Sono fermamente convinto che la strada da seguire sia quella di riforme settoriali sulle materie più importanti per giungere, lentamente e progressivamente, al nuovo T.U.

**D.** *A me sembra che sul codice deontologico si siano manifestate due linee di tendenza: una, che definirei giacobina, secondo la quale il codice deontologico è la ghigliottina per liberare il notariato dal male; una seconda, che definirei minimalista, secondo la quale il codice deontologico è come l'araba fenice, "che ci sia ciascun lo dice, cosa sia nessun lo sa". Qual è il tuo pensiero in proposito?*

**R.** Credo di averlo già più volte manifestato, ed il Consiglio di Milano lo condivide. Nessuna guerra santa, ma nessuna amnesia.

**D.** *La normativa del Codice Deontologico sulla forma degli atti ha creato divaricazioni sterili nell'ambito del notariato tra i paladini dell'atto pubblico ed i sostenitori della scrittura privata. A mio avviso, le pagine del codice deontologico che riguardano il contenuto degli atti sono, invece, tra quelle più ricche di significato. Infatti, poche cose possono nuocere maggiormente all'immagine della categoria come gli atti sciatti, reticenti, imprecisi o.....peggio. Quanto rilievo potrà avere quest'aspetto sul piano disciplinare?*

**R.** Rilevo che l'ordinamento, mentre si dilunga con molti articoli sulla forma degli atti, dice molto poco sul contenuto degli stessi. Ritengo questo un problema centrale, da risolvere non in termini esclusivamente disciplinari, ma promuovendo una crescita complessiva del notariato.

Per quanto mi riguarda, sia in sede ispettiva come Presidente del Consiglio, che a titolo personale, telefonicamente o con messaggi da collega a collega, rivolgo fermi appelli a quei colleghi che non curano i propri atti.

Non so se si possa e se si debba fare di più, sono però sicuro che a questo problema bisogna rivolgere un'attenzione particolare, agendo sulla consapevolezza dei singoli, creando cioè un convincimento radicato.

**D.** *La delibera assunta dal tuo Consiglio in materia di forma degli atti, ha determinato un sensibile cambiamento di abitudini?*

**R.** Il Consiglio di Milano non ha ritenuto di deliberare alcunchè, essendo esauriente la normativa del codice deontologico. L'applicazione da parte della categoria notarile sembra soddisfacente; l'Ufficio Registro atti pubblici di Milano, con riferimento al quadrimestre gennaio-aprile 1995, ha segnalato un incremento del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno 1994.

**D.** *Non ti sembra che la normativa del codice deontologico sulla forma degli atti, indicando nell'atto pubblico la forma primaria di atto notarile, faccia da supporto a quella giurisprudenza che, dequalificando la scrittura privata, deresponsabilizza il notaio?*

**R.** La normativa sulla forma degli atti non è ancora soddisfacente, ma mi sembra eccessiva questa proiezione ... Ritengo che con i nostri interventi, sia in fase di stesura del Codice, che in prima applicazione, siamo riusciti ad attenuare il tono da crociata che stava assumendo la normativa sull'atto pubblico.

Circa la giurisprudenza, va rilevato che qualcosa si va modificando, come emerge dalla sentenza della Cassazione del 20 gennaio 1994.

**D.** *Nella normativa riguardante i trasferimenti degli autoveicoli, emerge una tendenza, lato sensu collettivista, secondo cui l'associazionismo è garanzia di serietà ed onestà. Si obietta che, nelle professioni liberali, ciascuno, nei limiti della legge e fatte salve le sanzioni penali, è libero di esprimersi come sa e come può. Qual è la tua opinione?*

**R.** Credo fermamente che l'esercizio individuale dell'attività, in questo settore, possa garantire livelli di efficienza ed onestà pari a quelli che derivano dall'esercizio in forma associata.

L'individualità e la personalità della prestazione rappresentano un requisito essenziale e irrinunciabile delle professioni liberali. Dobbiamo trovare le soluzioni per garantire, nei settori di contrattazione di massa, la personalità della prestazione ancorchè si riesca a ricorrere alle "forme organizzate" previste dal codice deontologico.

**D.** *A questo proposito vorrei ricordarti che è stata assunta, dal Comitato Regionale Lombardo, una delibera in tema di distribuzione degli atti degli Enti Pubblici.*

*Cosa ha fatto o cosa intende fare il Consiglio Notarile al riguardo?*

**R.** Siamo rimasti al palo di partenza, lo ammetto, anche perchè nella Provincia di Milano non sono ancora partiti i programmi degli Enti.

**D.** *La normativa del codice deontologico, in materia di recapiti, potrebbe così sintetizzarsi: ogni bravo Notaio può avere, entro certi limiti, un recapito; il notaio che non ha recapito non è corretto, ma soltanto "stupido". Cosa pensi in merito?*

**R.** A me sembra che in questa materia sia stata adottata una soluzione mediana, che non per tutti i Distretti è giudicata la più idonea. Il codice deontologico avrebbe dovuto lasciare più ampi poteri di deroga ai consigli distrettuali (non potendosi pensare ad una vera e propria autonomia).

**D.** *I poteri di deroga di cui tu parli, devono esser utilizzati tenendo in considerazione l'interesse dell'utenza o quello di una più equa ripartizione del lavoro tra i notai?*

**R.** A me sembra che l'interesse primario da tutelare sia quello degli utenti con un occhio rivolto a scongiurare i fenomeni di accaparramento, prevenendoli.

In questa logica, il principio imprescindibile è che il recapito non può che essere uno ed uno solo.

**D.** *Quali tra le ipotesi di illecita concorrenza previste dal codice deontologico ritieni siano le più rilevanti, per numero, nel tuo distretto?*

**R.** Non vi è alcun riferimento oggettivo su cui fondare una stima di quantità.

**D.** *Quali ritieni siano di maggior gravità?*

**R.** Le deviazioni tariffarie. E non solo gli episodi al ribasso sono sospetti. Anche le superparcellazioni possono nascondere una necessità di "provvista" per soddisfare procacciatori...

**D.** *Si ha notizia di altri distretti nei quali sarebbe già emersa l'opportunità di fare applicazione di quella parte del codice deontologico che riguarda la pubblicità che il notaio potrebbe procurarsi partecipando o promuovendo iniziative atte a mettere in evidenza la sua qualifica professionale.*

*Nella tua qualità di Presidente, ti sei dovuto occupare di questo problema?*

**R.** Questo fenomeno non ha ancora richiamato l'attenzione del Consiglio di Milano.

**D.** *Ritieni che il codice abbia costituito una risposta adeguata ai problemi di deontologia esistenti prima della sua emanazione?*

**R.** Sì, pur con qualche orientamento specifico che non si attaglia alle esigenze del nostro Distretto, ma che dovremmo assimilare. Una soluzione su misura per tutti non era ovviamente possibile.

**D.** *Dopo l'entrata in vigore del codice deontologico sono emersi, nel tuo distretto, casi nei quali si è già fatta applicazione del nuovo codice (anche prescindendo da procedimenti disciplinari)?*

**R.** Sì. Trattandosi di episodi e situazioni di modesta gravità, è bastato un colloquio o un richiamo. Personalmente spero che il codice sia soprattutto un forte stimolo per tutti, e che consenta di realizzare per autoconvincimento un clima di diffusa ordinaria legalità, prima ancora di essere il metro di un giudizio disciplinare.

**D.** Nella applicazione del codice deontologico, il consiglio notarile da te presieduto ha avvertito la necessità di essere in qualche modo appoggiato o guidato - magari per questioni di interpretazione o di applicazione - dal Consiglio Nazionale?

**R.** Qualche scambio di vedute certamente c'è stato, ma non essenziale per gli orientamenti del nostro Consiglio.

**D.** Il Consiglio notarile che presiedi ha assunto delibere di carattere generale in relazione all'applicazione del codice deontologico?

**R.** Sì, tre. Che sono state comunicate a tutti i notai del distretto.

**D.** Consentimi una domanda maliziosa!

*I controlli sui repertori e sui redditi che avete avviato, serviranno per qualche concorso con ricchi premi per i primi classificati oppure hanno una specifica funzione?*

**R.** L'iniziativa è stata assunta per raccogliere dati statistici.

Tutto questo materiale, che custodisco personalmente, dovrebbe servire per acquisire ulteriori elementi di riflessione sulla correttezza del notaio nei cui confronti si sono manifestati reclami da parte degli utenti.

Mi piacerebbe portare a conoscenza dei notai del distretto i dati raccolti; mi inducono a soprassedere intuibili ragioni di opportunità.

Devo aggiungere che il modello 740 non è sufficiente ad individuare l'illegittima corrispondenza di compensi a terzi (che non emergono più dal quadro E) e non è del tutto significativo circa i corrispettivi richiesti dal notaio (rispetto della tariffa notarile). Conseguentemente il Consiglio di Milano potrebbe orientarsi a far riferimento al volume di affari emergente dalla dichiarazione ai fini IVA.

**D.** Un'ultima domanda prima di lasciarti ai tuoi innumerevoli impegni. Leggendo i nomi dei presidenti dei Consigli Notarili Distrettuali e dei vari Comitati Regionali, mi è venuto il dubbio che Andreotti avesse ragione nel sostenere che "il potere logora chi non lo ha".

**R.** Paradossalmente (dopo tanti anni di milizia consiliare...) approvo il principio della rotazione negli incarichi. Ho la sensazione che, in molti casi, la mancanza di rotazione dipenda, soprattutto, dalla mancanza di valide alternative che si verifica nei piccoli e medi distretti. Non è il problema di Milano, per cui questo in corso è certamente il mio ultimo mandato.

*Grazie, Presidente, ci rivediamo certamente nel terzo anno dell'era deontologica.*

*Mascheroni Antonio,  
nato a Milano il 17 agosto 1930,  
iscritto al ruolo il 2 luglio 1959,  
Notaio in Monza,  
Presidente del Consiglio Notarile dal marzo 1988  
Distretto di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e  
Varese  
posti totali 455  
posti assegnati 431*

a cura di Benedetto Antonio Elia e Luciano Amato

## INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BERGAMO

**D.** *Caro presidente, tanto per rompere il ghiaccio, qualche domanda di carattere statistico:*

*Quanti notai sono iscritti nel ruolo del tuo distretto?*

**R.** Il nostro sembra essere un distretto importante: i posti assegnati sono 71; oggi siamo iscritti al ruolo in 60, anche se normalmente i notai in attività nel distretto sono circa 65; abbiamo un consiglio di 11 componenti: il massimo.

**D.** *Da quanti anni sei iscritto nel ruolo di questo distretto?*

**R.** Dal 1959, da quando sono notaio.

**D.** *Da quanto tempo fai parte del consiglio notarile del tuo distretto?*

**R.** Dal febbraio 1969; sono entrato al posto del notaio Celestino Terzi, già segretario, cessato per dispensa.

**D.** *Da quanto tempo ne sei presidente?*

**R.** Dal febbraio 1975; ho sostituito il notaio Luciano Colombo, uomo di grande dignità e saggezza.

**D.** *Quale è stata la soddisfazione più grande che ti ha dato la tua presidenza?*

**R.** Aver trovato tanti amici e, con alcuni, anche una grande sintonia e collaborazione nel lavoro, in casa e fuori casa; sintonia nel valutare le situazioni sulla stessa lunghezza d'onda; collaborazione nel portare avanti, insieme, il lavoro, dopo aver ideato soluzioni.

E' il lavoro di routine che logora e ammazza, non certo il chiacchierare o il parlarsi addosso un paio d'ore ogni tanto. Ho avuto e ho affetto e stima di amici, anche se immeritata [il premio Nicolini, ad esempio (ambito riconoscimento al merito per i notaio lombardi - ndr)] . Tutto questo costituisce un grosso aiuto nei momenti di stanchezza e di difficoltà.

**D.** *Quale la maggiore amarezza?*

**R.** La mia è la stagione dei consuntivi, delle verifiche. Forse l'amarezza più grande è tutta mia, dentro di me. Ritengo che il castigo più grande sia quello di sentirsi insoddisfatti; è brutto trovare poco dopo tutta una vita. Si ha la sensazione di aver sbagliato molto. Guardando fuori di me, è una grande amarezza vedere in qualche giovane di primissimo pelo una sorta di fanatica ingordigia, un grande impegno nella caccia all'atto, una notevole applicazione ad un prosa telegrafica non per amore di linearità e chiarezza, ma per poter stendere quattro atti nel tempo e nello spazio che occupano due atti normali.

**D.** *Sai che è un "vecchio pallino" del sindacato quello della rotazione delle cariche. Tu che ne pensi?*

**R.** Anche se personalmente mi sento più che pronto a passare la mano (lo sanno molto bene i miei colleghi ai quali ho già chiesto da tempo di pensare a sostituirmi), devo dire che non credo, in via di principio, nella regola del rinnovo continuo delle cariche. Certe iniziative, come quella che abbiamo realizzato qui a Bergamo in tema di autoveicoli, richiedono costanza di impegno che va ben al di là di uno o due mandati.

**D.** *Passiamo ora alle domande più strettamente attinenti al tema della nostra intervista:*

*quali i problemi più gravi del tuo distretto prima dell'entrata in vigore del codice?*

*Prendiamo in esame analiticamente i settori di più evidente incidenza del codice deontologico. Te li elenco in ordine alfabetico; vorresti ordinarmeli per importanza crescente?*

*autoveicoli*  
*concorrenza*  
*contenuto e qualità degli atti*  
*controlli relativi alla fatturazione*  
*controlli relativi ai repertori*  
*forma degli atti (atto pubblico/scrittura privata)*  
*pubblicità*  
*recapiti*

**R.** Penso che i problemi più gravi di questo distretto, sia prima che dopo l'entrata in vigore del codice deontologico, siano quelli di tutti gli altri.

Da noi un capitolo a parte è quello relativo al problema autoveicoli. Siamo stati bravi a risolverlo questo problema, dicono gli altri. In realtà sembra di dover ricominciare ogni giorno. Per risolverlo come vorremmo, ci stiamo lavorando, e continuiamo ostinatamente, da anni, dal 1978.

Ma ci sono di mezzo i notai, soltanto alcuni, intendiamoci; ma bastano e avanzano; e sono proprio quelli che ti spiegano che sono loro i bravi.

Tolta la questione degli autoveicoli, volendo fare una graduatoria, metterei in coda la forma e la qualità-contenuto degli atti. Tutto il resto fa un unico gruppo, di difficile analisi e gestione. Ecco perché contenuto, qualità, forma degli atti li lascio dopo; non certo perché sono meno importanti, anzi. Solo che gli atti, sono lì da vedere e il presidente, in sede di ispezione all'archivio, può fare sentire la sua voce. Io, per esempio, anche se so bene che non costituisce rilievo in senso tecnico, non manco di fare mettere a verbale la curiosa circostanza di tante righe interlineate prima delle sottoscrizioni!

**D.** *In materia di recapiti, il codice deontologico attribuisce ai consigli distrettuali la facoltà di ampliare o restringere certi parametri: nel determinarli, a tuo giudizio, occorre prestare maggiore considerazione all'interesse dell'utenza o a quello della ripartizione del lavoro?*

*Per come il problema si poneva nel tuo distretto prima della emanazione del codice deontologico, ritieni che la disciplina ora introdotta costituisca un miglioramento ovvero pensi che le nuove regole, legittimando i recapiti, porteranno maggiore disordine nel distretto?*

**R.** Noi, nel nostro distretto, abbiamo già avuto dei precedenti in materia di recapiti. Come succede spesso, o sempre, il consiglio notarile non ne è uscito vincitore; il Tribunale assolve pienamente il notaio e dà torto al consiglio.

Secca e brutale, ma la mia sensazione è che il codice deontologico non risolva niente in questa direzione.

Ciò non toglie che il codice deontologico ora c'è; è il risultato di un lavoro fatto con grande sacrificio, con una forte passione etica. Dobbiamo essere grati a chi, in prima linea, si è dissanguato in questo impegno, grati a chi cerca ora i mezzi per far sì che questo lavoro non risulti vanificato.

Nonostante senta qualche voce dissonante, anche molto vicina a me, nel mio stesso consiglio, personalmente, e da sempre, e sono considerazioni di carattere generale, sostengo che i problemi nostri ce li dobbiamo risolvere in casa nostra. Prima di tutto non è dignitoso chiedere aiuto ad altri, alle Banche, agli altri Ordini professionali, ad agenzie o che so io, dicendo loro: guardate, ora che abbiamo un nostro codice deontologico non dovete più consentire che nel vostro studio il notaio faccia recapito stabile, non dovete più passare i mutui solo a quel o a quei pochi notai, non potete, non dovete. Tale modo di intervento sarebbe una smaccata dichiarazione di incapacità nostra ad autogestirci, l'ammissione di essere una categoria ingovernabile.

**D.** *Mi hai già accennato al problema degli autoveicoli, non puoi essere tu a dirlo, ma a me pare di sapere che, nel tuo distretto, questo servizio è da tempo organizzato molto bene. Vuoi raccontarci come ci siete arrivati?*



**R.** Come tutto, nella vita, è stato il concorso di un impegno notevole e di circostanze favorevoli. Le circostanze favorevoli sono consistite in una particolare sensibilità del notariato dovuta (anche?) a una certa attenzione per il problema da parte . . . della Procura della Repubblica.

L'impegno, come ti dicevo, non è mai finito e, penso, non potrà finire mai: basta abbassare un poco la guardia e i buoni risultati cui siamo pervenuti rischiano di essere vanificati in poco tempo.

Comunque, attualmente, per Bergamo-città e zone immediatamente limitrofe, il 95% del lavoro nel settore degli autoveicoli passa attraverso il centro unico. Un turno di mezza giornata rende al notaio un gettone di presenza più che soddisfacente; quanto basta per non rifiutare né richiedere turni di presenza.

**D.** *Secondo il tuo giudizio, quale era la proporzione tra uso della scrittura privata e dell'atto pubblico, nel tuo distretto, prima dell'emanazione del codice deontologico? E' già avvertibile un cambiamento di abitudini?*

**R.** E' presto, troppo presto, per esprimere valutazioni.

Ora c'è notaio che abitualmente opera con atto pubblico e notaio che autentica scritture private.

Non credo, è sempre opinione strettamente personale, che il codice deontologico cambi molto le abitudini. Sarebbe bene che il notaio nascesse con la forma dell'atto pubblico in testa; allora sì che si troverebbe a disagio quando fosse costretto a rifugiarsi in angolo con la scrittura privata.

Sono però convinto che la scrittura privata è trattata dal notaio con riguardo molto simile o, addirittura, come l'atto pubblico; almeno qui da noi. Sono convintissimo di questo, anche pensando alla solita eccezione che conferma la regola.

**D.** *Ritieni che della scrittura privata autenticata venisse (venga tuttora) fatto l'uso aberrante che, talora, la giurisprudenza sembra avallare quando manda esente da responsabilità il notaio per il fatto che "si è limitato ad autenticare le sottoscrizioni"?*

**R.** Proprio per questo bisognerebbe caricare della stessa responsabilità atto pubblico e scrittura privata. Non mi si dica che è un atto pubblico quello che è infarcito di esoneri da responsabilità per il notaio rogante.

Dal codice deontologico devono essere tolte ambiguità che possono diventare tentazioni a rifugiarsi nella scrittura privata.

**D.** *A mio avviso le pagine del codice deontologico che riguardano il contenuto degli atti sono tra quelle più ricche di significato, perché (credo) poche cose possono nuocere maggiormente all'immagine della categoria come gli atti sciatti, reticenti, imprecisi ... o peggio. Quanto rilievo pensi possa avere questo aspetto sul piano disciplinare?*

**R.** Nessuno: bruttissima risposta alla domanda più bella.

E' certo che l'atto è l'immagine della categoria e, in primis, di chi redige l'atto, il notaio, spero.

Quando si fanno le ispezioni biennali, in genere tutti i tasselli quadrano, si trova tutto l'essenziale, anche la firma del notaio.

A qualche collega, io che non sono un abile scrittore in lingua italiana o un facile affabulatore, raccomando di stendere l'atto in modo lineare: che si capisca chi è che vende, chi è il compratore e l'oggetto del contratto; non guasta che ci siano i confini e la provenienza del bene.

Sempre in sede di ispezione biennale, come ti dicevo, non è rilevabile e sanzionabile il notaio che presenta l'ottanta per cento degli atti, sottoscritti dalle parti, con otto o quindici righe lasciate in bianco dopo la chiusura; intendiamoci, le righe rimaste in bianco risultano regolarmente interlineate: in quel momento. Ma non mi piace neanche esteticamente.

**D.** *Si ha notizia di altri distretti nei quali sarebbe già emersa l'opportunità di fare applicazione di quella parte del codice deontologico che riguarda la "pubblicità" che il notaio potrebbe farsi partecipando o promuovendo iniziative atte a mettere in evidenza la sua qualifica professionale. Nella tua qualità di presidente ti è mai capitato di doverti occupare di qualche cosa di questo genere?*

**R.** Si tratta di vedere bene come sono messe le cose.

Nel mio Distretto è chiesta ed apprezzata l'opera del notaio per trattare specifici argomenti (successioni, legge registro ed altro) nei corsi di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, specie dei ragionieri e dei dottori commercialisti. E' capitato anche a me in passato; ora ci sono i più giovani, e più qualificati, notai disponibili a questo. Certo è una bella pubblicità. Ma vedo anche che può essere una bella immagine che il notariato può dare di sé.

Ripeto: si tratta di vedere bene come vengono messe le cose.

Per me è naturale che i notai giovani si incontrino e crescano con i giovani della loro generazione. Come sempre "est modus in rebus".

**D.** *Quale è il tuo pensiero in merito alla "spendita" della qualifica di notaio nelle attività pubbliche extra professionali?*

**R.** Ancora lo stesso pensiero: può essere qualificante per la categoria, oltre che gratificante per il singolo.

E ancora "est modus in rebus".

**D.** *Quali tra le ipotesi di illecita concorrenza previste dal codice deontologico ritieni siano le più rilevanti, per numero, nel tuo distretto? Quali di maggiore gravità?*

**R.** E' il codice deontologico che parla di materia tutta da riordinare: riduzioni di onorari, ricorsi a procacciatori, pubblicità.

La maggior gravità la attribuisco all'opera prestata superficialmente: più grave mi sembra il comportamento di chi si impegna per il decimo del tempo normale richiesto da quella specifica pratica.

Oltre che perdere la faccia nel lavorare, si fa per dire, in tal modo si limitano i costi con quel che ne segue.

Corre subito il pensiero alla fatturazione. Qui si può parlare di sottofatturazione o di fatturazione? Non sta bene, credo.

Parliamo di onestà e di morale, più che deontologia.

**D.** *In materia di controlli il codice deontologico sembra avere finalmente attribuito ai consigli distrettuali almeno un po' di quei poteri che, prima, essi lamentavano di non poter esercitare. E' prevista la possibilità di chiedere "notizie" sui repertori, ma anche sulla fatturazione, etc.. Nel tuo distretto sono state prese iniziative al riguardo?*

*Che uso pensi debbano fare di tali poteri i consigli distrettuali? Pensi che siano uno strumento di indagine da impiegare solo quando emerge, per altri versi, una situazione patologica, oppure ritieni che il consiglio debba operare, con questi strumenti, una sorta di monitoraggio del collegio?*

**R.** Non so quanto abbia aggiunto il codice deontologico, in fatto di poteri, al consiglio notarile. Ritengo sia ancora tutto da verificare. Ma va verificato facendo qualcosa e vedendo reazioni e risultati. Preciso che bisogna muoversi e non stare seduti, la verifica corretta viene da un corretto operare, dal fare, non dallo strafare; Dio ha impiegato i suoi bei sei giorni biblici per creare il mondo, uomo compreso; solo al settimo giorno si è riposato.

Una volta ero uno scattista; adesso sono più vicino ai fondisti e ai mezzofondisti. Ma bisogna avere un grande allenamento anche per questo.

La prima fase di monitoraggio, nel nostro Distretto, la riteniamo chiusa ed è stata programmata la prima serie di mosse, tutte prima della fine di giugno, quanto basta per sentire da che parte tira il vento. Poi vedremo: non per dire che si recita a soggetto;

solo che la prima mossa indicherà, tra quelle possibili e già valutate, quella ritenuta migliore, se non vincente.

**D.** *Se non ho dimenticato qualche argomento specifico sul quale, magari, avresti gradito una domanda, vorrei tirare le conclusioni di questa nostra chiacchierata. Sei d'accordo?*

**R.** Sono d'accordo, ma hai dimenticato di chiedermi qualcosa in tema di ripartizione del lavoro relativo agli atti di dismissione del patrimonio degli enti pubblici, quale lo IACP. Anche qui la dimensione della provincia, che non è eccessiva, credo che consentirà di ottenere risultati buoni: ho da poco sottoscritto una convenzione che va nella direzione della trasparenza nell'affidamento degli incarichi e della equa ripartizione del lavoro.

**D.** *In conclusione, ritieni che il codice abbia costituito una risposta adeguata ai problemi di deontologia esistenti prima della sua emanazione?*

**R.** Certo, anche se perfettibile come tutte le cose di questo mondo.

Adeguate le tavole della legge consegnate agli uomini sul Sinai? Certo e vengono da una buona mano, sono già perfette; ma non hanno recuperato il paradiso terrestre. Perché ci sono di mezzo gli uomini. E' il peccato di presunzione, quello di voler strafare, che guasta le cose. Lucifero che vuol essere Dio, l'uomo che mangia la mela per esser simile a Dio, i giganti della montagna che vogliono impadronirsi dell'Olimpo, la costruzione a Babele della torre per raggiungere il cielo.

Vogliamo sempre di più, ed è inevitabile che si finisca con il camminare sopra gli altri. Prova a dire che è sbagliato; ti spiegano subito che sono a posto, che va bene così.

Ma sei lì e devi provarci, convinto di farcela.

Con qualcuno sembra di essere di fronte a un tritasassi; altri si considerano notai non con sede in ..... ma notai distrettuali; spero che almeno conoscano i confini del loro distretto.

Mi spaventa il giovin notaio arraffatutto che mi viene a dire, con troppo slancio, che il suo repertorio è lì da vedere a dimostrazione che lui opera soprattutto nella propria sede. Lo slancio eccessivo ti sembra, più che slancio, spregiudicatezza. Diventi sfiduciato, ti domandi se e cosa si può fare.

Ma è meglio che mi fermi: non voglio dare l'impressione del governatore coloniale che non crede alla colonizzazione.

*Grazie, presidente, conto di rivederti presto.*

*Parimbelli Antonio,  
nato a Bergamo il 10 giugno 1927,  
iscritto al ruolo il 21 maggio 1959,  
Notaio in Bergamo,  
Presidente del Consiglio Notarile dal febbraio 1975  
Distretto di Bergamo:  
postì totali 71  
postì assegnati 61*

a cura di Domenico de Stefano

## BAGLIORI DI ILLEGITTIMITÀ SUL VERBALE ISPETTIVO

Come noto la Legge 10 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) ed il relativo regolamento (approvato con R.D. 10 settembre 1914, n. 1326) stabiliscono che ogni due anni il Notaio deve presentare all'Archivio notarile tutti gli atti, repertori e registri che si riferiscono al biennio da ispezionare; tale consegna deve essere effettuata nel primo semestre successivo al biennio da ispezionare (art. 128 L.N. e 250 R.N.).

Effettuata la consegna, l'Archivio notarile trattiene i documenti per il tempo necessario non avendo in proposito alcun limite temporale per la restituzione. Ultimata l'ispezione l'Archivio comunica al Notaio il giorno del ritiro e comunica altresì l'importo degli eventuali versamenti supplementari da effettuare in modo che il giorno prestabilito il Notaio abbia la disponibilità della somma da versare alla Cassa dell'Archivio; di tale pagamento si fa menzione nel verbale di ispezione. Nessuna comunicazione preventiva viene effettuata sul contenuto del verbale e sulle eventuali contestazioni; infatti il Dirigente dell'Archivio Notarile alla presenza del Presidente del Consiglio notarile o di un suo delegato dà lettura al Notaio del verbale che è stato predisposto in precedenza. Solo in quel momento il Notaio alle eventuali contestazioni redatte "succintamente" può replicare con le sue "deduzioni" (art. 253 R.N.).

E' evidente che al Notaio può riuscire arduo, se non addirittura impossibile, giustificarsi in quel momento in particolar modo quando le infrazioni contestate hanno per oggetto presunte violazioni a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico o a principi generali del diritto ovvero a norme che dottrina e giurisprudenza interpretano in modo oscillante. Tale difficoltà a giustificarsi è aggravata:

- a) dal tenore delle contestazioni che spesso non contengono la completa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano;
- b) dal mancato riconoscimento legislativo del diritto a chiedere una breve sospensione della ispezione per consultare il fascicolo

d'ufficio e prospettare le proprie giustificazioni da far verbalizzare o da allegare al verbale;

- c) dal non rispetto del principio del contraddittorio;
- d) dalla assoluta mancanza di una fase istruttoria dopo l'invio del verbale al Procuratore della Repubblica;
- e) dalla violazione del principio di indipendenza del Procuratore nei confronti del potere esecutivo.

Tale tecnica ispettiva è sicuramente favorita da una legislazione arcaica il cui rinnovamento, inutilmente atteso dal notariato da lungo tempo, è oramai affidato, come altri settori dell'ordinamento, all'intervento della Magistratura e in particolare della Corte Costituzionale che è già intervenuta più volte adeguando ai precetti costituzionali diverse norme dell'ordinamento notarile (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale del 14 aprile 1988, n. 464 e del 2 febbraio 1990, n. 40, nonché l'ordinanza di remissione del Tribunale di Pordenone in data 21 marzo 1994, n. 313).

E' altrettanto evidente che, in assenza di una moderna legislazione, l'attività ispettiva degli archivi può comunque adeguarsi alle mutate esigenze, essendo sufficiente a tal fine l'osservanza di pochi ma fondamentali parametri procedurali. Pertanto le annotazioni che seguono hanno la finalità di proporre alcuni spunti di riflessione sui quali è auspicabile una convergenza da parte dell'Amministrazione degli Archivi Notarili.

### 1

INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ARTICOLO 253 DEL REGOLAMENTO NOTARILE (R.D. 10 SETTEMBRE 1914 N. 1326) PER CONTRASTO CON L'ARTICOLO 24 DELLA COSTITUZIONE.

L'art. 253 del R.N., 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> comma, dispone quanto segue:

"il Conservatore dell'Archivio Notarile o chi ne fa le veci redige il verbale di ogni ispezione in doppio esemplare, indicando... succinta-

mente le osservazioni fatte nel corso delle operazioni e le eventuali deduzioni del Notaio.

Il verbale è sottoscritto dal notaio e dagli ufficiali anzidetti. Ove il notaio si rifiuti di sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo del rifiuto.”

La norma ha accolto, con atteggiamento illuminato per l'epoca, il principio del contraddittorio e cioè della pari posizione e piena uguaglianza dei soggetti coinvolti.

Tuttavia tale norma, risalente al 1914, non è oggi in grado di assicurare l'effettività del principio.

Innanzitutto occorre tener conto della evoluzione della dottrina e della giurisprudenza dal 1914 ad oggi: gli istituti legislativi e la loro conseguente elaborazione si sono sviluppati con una progressività impressionante creando nuove categorie concettuali ed una specializzazione spesso settoriale del diritto; inoltre le esigenze sociali così mutevoli e pressanti determinano un continuo sforzo di interpretazione nella applicazione della normativa. Solo nel 1914 poteva essere facile per il Notaio “dedurre” la propria opinione nello stesso momento in cui gli veniva contestato l'addebito; oggi tale difesa è di fatto impossibile da attuare. Infatti:

A) al momento della contestazione il Notaio non ha con sé il fascicolo d'ufficio nel quale è contenuta tutta la documentazione concernente l'istruttoria dell'atto; quest'ultimo è spesso il prodotto di un lungo lavoro di riscontro e verifica che rimane a monte dell'atto stesso. A differenza della sentenza, la “motivazione” dell'atto notarile è all'esterno, è cioè racchiusa in gran parte nel fascicolo d'ufficio non potendosi dar conto nell'atto dei contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sui quali è maturata la scelta tecnica. Mentre nella sentenza è il Giudice che provvede in base alle richieste delle parti motivando la sua decisione, nell'atto notarile il Notaio individua e documenta solo il punto di coincidenza tra la volontà dei privati ed il paradigma legale con un procedimento selettivo affidato alla sua competenza e sensibilità (vedasi: Morel-

lo-Ferrari-Sorgato, L'Atto Notarile - Giuffrè Milano 1977);

B) al momento della contestazione il Notaio non è in grado nemmeno di appellarsi alla propria memoria per il semplice fatto che le ispezioni vengono effettuate a distanza di alcuni anni dalla data di stipula dell'atto sul quale si muovono gli addebiti: non esiste memoria così forte da poter ricostruire senza indugi il contenuto dell'istruttoria a monte degli atti ispezionati;

C) quando il Notaio è convocato in Archivio non è minimamente a conoscenza della natura degli addebiti che gli verranno contestati sicché egli non è messo nella condizione di portare con sé l'eventuale documentazione contenuta nel fascicolo interno d'ufficio e che può discolparlo all'istante;

D) quando la contestazione ha per oggetto infrazioni “formali” alla Legge notarile (ad esempio: mancanza dell'ora della sottoscrizione nei testamenti pubblici, mancanza della sottoscrizione, assenza dei testimoni previsti a pena di nullità, etc.) è evidente che le “deduzioni” sono possibili al momento della contestazione avendo esse natura oggettiva. Quando invece le contestazioni riguardano principi generali del diritto o principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che non emergono espressamente da una norma specifica ma dal “sistema”, così come delineato da giurisprudenza e dottrina, non è possibile al Notaio ricostruire “al volo” la vicenda ed il complesso iter logico-giuridico seguito all'epoca. Si tenga presente che tale ricostruzione è resa ancora più faticosa dalla circostanza che nel momento in cui vengono effettuate le contestazioni possono essere maturati diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari che, con un inevitabile ed inconsapevole meccanismo mentale, vengono proiettati retrospettivamente.

La norma in esame (art. 253 R.N., 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> comma), pur avendo recepito il principio del contraddittorio, è purtroppo oggettivamente disancorata dalla odierna realtà operativa e produce, con la sua attuale formulazione, effetti di segno opposto a quelli che invece erano i suoi obiettivi originari: giustificazione e difesa immediata per il Notaio con conse-

guente dimostrazione della infondatezza dell'addebito e possibile prevenzione della apertura di un giudizio disciplinare. E' evidente che l'apertura del giudizio costituisce una potenziale lesione all'immagine del Notaio (il verbale viene redatto in presenza del Presidente del Consiglio Notarile) ed una sicura compromissione della serenità professionale del Notaio che è tanto più profonda quanto più è forte il rigore professionale dello stesso Notaio incolpato.

Poiché l'art. 253 R.N., pur avendo accolto il principio del contraddittorio, non ne assicura oggi, per le ragioni illustrate, l'effettività, l'articolo suddetto è in netto contrasto con l'art. 24 della Costituzione ("La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento").

## 2

### INCOSTITUZIONALITÀ' DELL'ARTICOLO 152 L.N. NONCHÉ' DEGLI ARTICOLI 253 E 254 R.N. PER CONTRASTO CON L'ARTICOLO 104 DELLA COSTITUZIONE.

L'anacronismo della procedura ispettiva solleva altri dubbi di costituzionalità.

Dispone infatti l'art. 253 R.N., 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> comma, quanto segue:

"uno degli esemplari del verbale è depositato nell'archivio notarile, l'altro è trasmesso immediatamente al Procuratore della Repubblica per gli effetti di cui all'articolo seguente.

Copia del verbale di ispezione deve essere depositata nell'ufficio del Consiglio Notarile."

Il successivo art. 254 R.N., 1<sup>a</sup> comma, dispone a sua volta:

"il Procuratore della Repubblica, esaminati i verbali delle ispezioni e promossi i provvedimenti disciplinari per le eventuali contravvenzioni rilevate, trasmette al Procuratore Generale..... una relazione...".

Infine l'art. 152 L.N., 1<sup>a</sup> comma, dispone:

"Su l'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il Presidente del Tribunale Civile stabilisce il giorno in cui il Notaio dovrà comparire davanti al Tribunale, per esporre le sue difese." Costituisce convincimento comune che la posizione del Procuratore della Repubblica,

al pari di quella degli altri appartenenti all'Ordine Giudiziario, è caratterizzata da una completa indipendenza dal potere esecutivo. Le norme in esame invece subordinano completamente l'attività del Procuratore della Repubblica a quella dell'Archivio Notarile poichè egli non è in grado di valutare autonomamente l'addebito contestato e deve promuovere automaticamente e necessariamente il procedimento disciplinare.

Infatti il Procuratore della Repubblica:

- A) in questa fase non è in grado di formarsi un autonomo convincimento in quanto gli viene trasmessa copia del verbale contenente i rilievi dell'Archivio, ma privo di fatto delle deduzioni del Notaio al quale non è consentito allegare memorie o documenti a sua discolpa essendo tale produzione rimessa all'arbitrio del dirigente dell'Archivio Notarile;
- B) in questa fase non può svolgere alcuna attività istruttoria chiedendo documenti o chiarimenti al Notaio o all'Archivio Notarile poichè le norme cui qui si fa riferimento non gli attribuiscono tale facoltà;
- C) non può neanche esaminare gli atti notarili (i cui originali sono stati ritirati dal Notaio) che hanno causato gli addebiti poichè l'Archivio Notarile non ha l'obbligo di allegare copie di essi ed il Notaio non ha la facoltà di chiederne l'allegazione.

In altri termini al Procuratore della Repubblica perviene solo il verbale contenente i rilievi dell'Archivio "per gli effetti di cui all'articolo seguente" (art. 253 R.N. 3<sup>a</sup> comma). E' vero che il successivo art. 254 R.N. dispone che "il Procuratore della Repubblica esaminati i verbali dell'ispezione e promossi i provvedimenti disciplinari per le eventuali contravvenzioni rilevate, trasmette al Procuratore Generale.....una relazione.....", ma come abbiamo visto tale esame è solo ipotetico, non effettivo sicché la richiesta di apertura del procedimento disciplinare soggiace ad un ferreo automatismo: il Procuratore della Repubblica è totalmente privato di autonomia di giudizio ed il suo ruolo è degradato a quello di passivo spettatore e solerte segretario della Pubblica Amministrazione a cui appartiene l'Archivio Notarile. L'attività del Procuratore segue dunque una scansione predefinita e rigida.

Poiché nell'attuale momento storico ai procedimenti disciplinari, che hanno natura accusatoria, si applicano per analogia le garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale, risulta ancora più anacronistico il ruolo del Procuratore della Repubblica al quale, in questa fase del giudizio disciplinare a carico dei Notai, non è riconosciuta minimamente la facoltà di cui all'art. 50 c.p.p. che dispone:

"Il Pubblico Ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione".

Tale facoltà costituisce una indubbia garanzia di competenza ed obiettività per il Notaio che attualmente è sottoposto a procedimento disciplinare su iniziativa esclusiva di un ramo della Pubblica Amministrazione (Archivio Notarile) che si sostituisce all'attività del Procuratore della Repubblica esercitando, di fatto, il ruolo di titolare esclusivo dell'azione disciplinare.

In conclusione: il ruolo del Procuratore della Repubblica, così come delineato dalle norme in esame, è in contrasto con l'art. 104 della Costituzione: "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere". Risulta invece evidente che l'attuale normativa non consente al Procuratore stesso di svolgere alcuna indagine, ne' gli consente di meglio puntualizzare le contestazioni, ne' gli consente di disporre o richiedere l'archiviazione per manifesta infondatezza dei rilievi ispettivi, essendo il Procuratore totalmente dipendente dalle valutazioni di un ramo della Pubblica Amministrazione (Archivio Notarile) e, in definitiva, del Potere Esecutivo.

Tale dipendenza è manifestata con tutta evidenza dallo stesso tenore del decreto di citazione a giudizio, la cui formulazione riproduce spesso "fotostaticamente" il rilievo ispettivo senza nulla aggiungere o modificare.

3

INCOSTITUZIONALITÀ' DELL'ARTICOLO 152 L.N. NONCHÉ' DEGLI ARTICOLI 253 E 254 R.N. PER CONTRASTO CON L'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE.

Poiché l'assenza di una fase istruttoria impone il rinvio a giudizio senza l'acquisizione di prove (documentali e testimoniali) e senza la preventiva audizione dell'interessato, le norme in oggetto (art. 152 L.N. e artt. 253 e 254 R.N.) si pongono in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). Infatti i procedimenti disciplinari a carico di appartenenti ad altre categorie affini a quella del notariato contemplano, conformemente ai principi fondamentali del procedimento penale, una fase istruttoria vera e propria che può risolversi o in un provvedimento di rinvio a giudizio o in una richiesta di archiviazione.

Si vedano ad esempio:

gli artt. 32 e ss. del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 (Ordinamento Giudiziario);  
gli artt. 78 e segg. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Impiegati Civili dello Stato).

L'assenza della fase istruttoria è stata chiaramente avvertita dal progetto di riforma del procedimento disciplinare, che ha introdotto una fase preliminare diretta ad acquisire le prove e a valutare preventivamente se sussistano i presupposti per un rinvio a giudizio ovvero per disporre l'archiviazione (si vedano gli artt. 7 e seguenti del progetto di riforma). Si tenga presente infine che nell'attuale ordinamento l'Archivio Notarile non partecipa al procedimento disciplinare, sebbene abbia il potere di attivarlo, neppure nella fase di discussione, sicché è preclusa ogni possibilità di acquisire ulteriori elementi di chiarificazione. Le norme della legge notarile in esame creano quindi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alle citate categorie che sono affini a quella del notariato per l'esercizio di pubbliche funzioni; tale disparità viola l'art. 3 della Costituzione poiché tutti i citati procedimenti disciplinari sono accomunati da identici presupposti soggettivi ed oggettivi che non giustificano un trattamento differenziato.

4

IL VERBALE ISPETTIVO E' ATTO ILLEGITTIMO PER VIOLAZIONE DI LEGGE E PER ECCESSO DI POTERE

Come noto la dottrina ha individuato tre distinte funzioni della motivazione: 1) strumento di interpretazione dell'atto amministrativo; 2) supporto per il controllo amministrativo e per il sindacato giurisdizionale; 3) garanzia del privato in ordine all'operato dell'amministrazione (M.S. Giannini, Enciclopedia del Diritto, voce: "Motivazione atto amministrativo").

La mancanza della motivazione può rilevare innanzitutto sotto il profilo della violazione di legge; infatti l'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 dispone quanto segue:

"Ogni provvedimento amministrativo.... deve essere motivato. .... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria."

Non vi è alcun dubbio sulla applicabilità di tale norma ai verbali ispettivi poiché il successivo articolo 29 della citata legge dichiara che i principi in essa contenuti "costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico".

E' vero che la legge notarile è legge speciale, tuttavia essa deve cedere a disposizioni di "rango superiore" così come acutamente rilevato dalla più recente dottrina (vedasi: Vittorio Italia, La fabbrica delle leggi - pagg. 139 e segg. - Giuffrè Milano 1994).

Anche eventuali dubbi sulla ricomprensione dei verbali ispettivi tra i provvedimenti amministrativi devono essere rimossi; infatti altra dottrina ha chiarito che:

"L'inciso: <ogni provvedimento amministrativo> sembrerebbe riferirsi, a prima vista, a <tutti i provvedimenti> amministrativi.

Tale interpretazione però farebbe non solo sorgere molti dubbi, ma condurrebbe a risultati assurdi, sol che si pensi alla necessità della motivazione di tutti gli atti certificativi, quale potrebbe essere, ad esempio, un certificato di nascita. Se si esaminano i lavori preparatori, si nota, sì, una certa intenzione del legislatore in favore della motivazione di quasi tutti gli atti amministrativi, ma il modo di argomentare del legislatore appare gravemente errato e lascia permanere molti dubbi.

Infatti, la formulazione originaria dell'art. 3: <ogni atto amministrativo> fu modificata in: <ogni provvedimento amministrativo> a seguito della osservazione che l'obbligo di motivazione si riferiva solo agli atti che erano espressione di volontà.

Ma la sostituzione del termine atto con il termine provvedimento, non comporta affatto che il provvedimento amministrativo esprima la volontà della pubblica amministrazione, e che l'atto amministrativo indichi o l'atto dovuto, o un atto di mera certificazione.

L'espressione <atti o provvedimenti> che si riscontra ad esempio, nell'art. 26 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, era collegata con l'inciso: <di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante>. Ciò significava, quindi, atti di una autorità amministrativa individuale, e provvedimenti di un organo collegiale.

Non era perciò vero che solo il provvedimento amministrativo fosse espressione della volontà della pubblica amministrazione. La distinzione tra atto e provvedimento riguardava la composizione del soggetto che emanava tale atto o provvedimento, e nella definizione (comunemente accettata) di atto amministrativo, erano ricomprese le dichiarazioni di volontà, di apprezzamento, e di conoscenza, fatte dagli organi della pubblica amministrazione.

Il modo di argomentare del legislatore (per quanto è dato comprendere dagli scarni lavori preparatori) non appare perciò esatto ed ha comportato altri due errori. Il primo, quello di ritenere che con il termine <provvedimento> si indicavano solo le dichiarazioni di volontà della pubblica amministrazione. Il secondo, che solo le dichiarazioni di volontà della pubblica amministrazione necessitavano di motivazione.

Sul primo errore si è già succintamente detto.

In ordine al secondo errore, basti segnalare che vi sono delle dichiarazioni di apprezzamento, espresse da organi della pubblica amministrazione, che, per costante opinione della giurisprudenza e



della dottrina, comportavano (e comportano) la necessità della motivazione. Si pensi, ad esempio, alla valutazione relativa ad una promozione, o ad una sanzione disciplinare, ecc. ... tenendosi poi conto che non viene detto: <I provvedimenti amministrativi devono essere motivati>, ma è stabilito <ogni provvedimento amministrativo>, ampliando così l'obbligo della motivazione a tutti i provvedimenti amministrativi, con esclusione di quei provvedimenti per i quali la motivazione si presenta impossibile (ad esempio, in un certificato di nascita) o superflua (ad esempio in una verifica tecnica che non comporti esame comparativo o apprezzamento in base a precedenti parametri). Quindi l'inciso <ogni provvedimento> deve essere interpretato nel senso di: ogni atto o provvedimento amministrativo, cioè tutti gli atti e provvedimenti amministrativi per i quali la motivazione non sia, come si è detto, impossibile, illogica, o superflua.

In tutti questi casi, perciò, la motivazione, a parte quanto viene espresso nel c.2 dell'art. 3, deve essere considerata come elemento necessario dell'atto o provvedimento amministrativo...." (AA.VV. , Procedimento amministrativo e diritto di accesso - a cura di V. Italia e M. Bassani - pagg. 55 e segg. Giuffrè Milano 1991).

E' da ritenere, dunque, che il termine "succintamente" di cui all'art. 253 R.N. sia stato implicitamente abrogato e che la motivazione sia elemento qualificante anche del verbale ispettivo.

Costituisce invece manifestazione tipica dell'eccesso di potere, inteso quale violazione dei limiti interni non scritti della discrezionalità amministrativa:

"la motivazione insufficiente (si omette di prendere in considerazione qualcuna delle circostanze rilevanti o di ponderare qualcuno degli interessi rilevanti); la motivazione incongrua (si motiva riferendosi esclusivamente a elementi irrilevanti o palesemente insufficienti o dando peso a interessi irrilevanti o palesemente insufficienti); la motivazione contraddittoria o perplessa (si motiva a es. un licenziamento disciplinare con ragioni di incapacità,

oltre che di negligenza) o dubbiosa (si motiva basandosi sui fatti dei quali si esclude la certezza)..." (A.M. Sandulli, Manuale di diritto Amministrativo, Vol. I - 13<sup>a</sup> edizione, Jovene Napoli - 1982, pagg. 622 e segg.)

## 5

Occorre, pertanto, che i Conservatori pongano molta cura nella redazione dei verbali evitando le carenze e le tecniche argomentative appena accennate che si presterebbero ad impugnative fin troppo facili.

Spesso gli indici rilevatori di tali tecniche sono rappresentati da espressioni del tipo "sembra all'ispezionante che..." oppure "non sembra all'ispezionante che..." oppure "è preferibile l'interpretazione restrittiva della norma..." oppure "la legge dispone che...", oppure "dal sistema si può dedurre che...".

Sarebbe infatti agevole per il Notaio far risultare a verbale il rifiuto a concedere una breve sospensione per poter dedurre anche allegando documenti e/o memorie; altrettanto agevole sarebbe per il Notaio far risultare a verbale che si ritiene illegittimo il verbale stesso per violazione di legge e/o per eccesso di potere in quanto non è rispettata la prescrizione di cui all'articolo 3 della legge 241/90.

Dobbiamo ancora evidenziare che:

- a) quanto è più ampio il margine interpretativo della norma tanto è più ampia la discrezionalità dell'ispezionante ed altrettanto rigorosa è l'esigenza di una congrua motivazione;
- b) sia la violazione di legge che l'eccesso di potere possono essere eccepiti solo conducendo un esame approfondito del merito della contestazione; tale esame servirà sia a sollevare la questione pregiudiziale di legittimità sia a contestare il merito dell'addebito.
- c) la violazione di legge e l'eccesso di potere spesso coesistono e possono essere distinti solo per comodità espositiva;
- d) il verbale non è atto amministrativo endoprocedimentale bensì atto conclusivo di un procedimento impugnabile autonomamente avanti gli organi della giustizia amministrativa (vedasi: Virga, Diritto

Amministrativo, Vol. II, pagg. 315 ss, Giuffrè Milano 1987);

- e) le eccezioni di legittimità costituzionale devono essere sollevate in primo grado. L'ordinanza che eventualmente le respinge non è impugnabile, ma le medesime eccezioni possono essere riproposte nel giudizio di appello e - mai però per la prima volta - nel giudizio di legittimità avanti la Corte di Cassazione (artt. 23 e 24 della Legge 11 marzo 1953 n. 87).

6

Le considerazioni che precedono rendono evidente la necessità di accelerare non solo la riforma dell'Ordinamento ma anche quella degli Archivi Notarili, il cui ruolo di servizio alla collettività e di stretta collaborazione con il Notariato non può essere disconosciuto; esse rendono altresì evidente che la riforma dell'ordinamento non può procedere disarticolata per settori, poichè il rinnovamento preme ormai su tutti i fronti, ma deve partire dalla ridefinizione del ruolo e della funzione che


costituiscono l'innegabile ordito per lo sviluppo di un disegno coerente ed unitario.

Ci piace concludere con le belle parole di V. Italia:

"Le leggi sono eserciti di parole, che sottintendono realtà difficili e complesse; sono 'servi infedeli e segreti padroni del pensiero'. 'Fabbricate' dal potere rappresentano per molti aspetti la veste del potere, le 'stanze' del grande Palazzo.

Non ci si può quindi limitare ad interrogare la 'scorza' delle leggi, e bisogna porre delle domande a ben altri oracoli che a quello di Delfo. Tutto ciò fa parte del nostro tempo, che è un seminatore di dubbi non di certezze. Ma fra tutti questi dubbi non si è perduta la speranza perché il fiore della speranza sboccia, forse tardi, ma fiorisce anche nel campo del diritto."

Arturo Brienza - notaio in Milano



*Ancora una volta, la particolarità della nostra professione, posta a mezzo tra pubblica amministrazione e operatori economici, porta in primo piano e rende di grande interesse i tre contributi, che pubblichiamo qui di seguito, in tema di applicazione immediata di direttive comunitarie in materia di imposizione indiretta. Nata, per dire il vero, in ambito non notarile, la questione pone, a ciascuno di noi, l'esigenza di confrontare una piatta acquiescenza ad una normativa vigente solo in apparenza, con una virile disposizione d'animo volta alla applicazione del diritto comunitario - finalmente - nei fatti.*

## CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA REMUNERATO MEDIANTE EMISSIONE DI NUOVE AZIONI DELLA SOCIETA' CONFERITARIA

Applicazione della direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969 e successive modifiche (Dir. CEE n. 79 del 9 aprile 1973; Dir. CEE n. 80 del 9 aprile 1973; Dir. CEE n. 553 del 7 novembre 1974; Dir. CEE n. 303 del 10 giugno 1985 all. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e) e conseguente disapplicazione del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

### DIRITTO

1) In tema di direttive CEE immediatamente applicabili all'ordinamento interno (parificate ai regolamenti), con particolare riferimento alla direttiva CEE 69/335 e successive modifiche.

Come è noto, esistono, tra le altre, due fonti normative CEE, disciplinate dall'art. 189 del trattato CEE: i regolamenti e le direttive.

I regolamenti incidono direttamente sugli ordinamenti interni modificandoli con effetti immediati e vincolanti per la Pubblica Amministrazione, per le giurisdizioni di ogni ordine e grado e per le persone fisiche e giuridiche comunitarie.

Pertanto l'ordinamento comunitario e l'ordinamento interno sono coordinati e coesistenti, sino a quando la norma interna non entri in conflitto con la norma comunitaria. Lo stesso art. 189 del trattato stabilisce l'obbligatorietà e la diretta applicabilità del regolamento nell'ordinamento interno, con conseguente "disapplicazione" delle norme interne

confliggenti. L'art. 189 del trattato è stato ripetutamente applicato dalla nostra Corte Costituzionale, come di seguito si espone.

Sino dal 1984 la Corte Costituzionale ha confermato con le sentenze 170/84 (Giurisprudenza Italiana, 1984, col. 1521) e 113/85 (Giurisprudenza Italiana 1986, parte I, col. 28) che il giudice nazionale, e quindi la Pubblica Amministrazione, devono disapplicare la disposizione interna incompatibile con il Regolamento, senza bisogno di attenderne la rimozione da parte della Corte Costituzionale.

A miglior chiarimento: i regolamenti CEE recano in calce la dizione: "Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri";

le direttive CEE recano in calce la dizione: "Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva" (ed indicano il termine ultimo entro il quale gli stati membri devono recepire la direttiva nell'ordinamento interno).

Nel caso della direttiva CEE 69/335 e successive modifiche, il recepimento della normativa interna doveva avvenire entro il 1° gennaio 1972, e non è mai avvenuto. Vedremo più oltre come questa inerzia omissiva non impedisca la vigenza interna della direttiva, ma costituisca anzi il presupposto, giu-

stamente sanzionatorio, della vigenza automatica, per espresso e specifico dettato sia dell'Alta Corte di Giustizia, sia della Corte Costituzionale con sentenza 18 aprile 1991 n. 168.

Si rileva come sia stata infatti riconosciuta, per successiva unanime elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, una particolare categoria di direttive le quali, pur non essendo recepite nell'ordinamento interno per inerzia ed inadempimento dello stato membro, sono ugualmente e direttamente vigenti nell'ordinamento nazionale, indipendentemente dalla mancata attuazione recettiva da parte dei singoli stati: esattamente come se fossero regolamenti.

Le direttive di questa particolare categoria, parificate ad ogni effetto ai regolamenti, hanno la caratteristica di contenere prescrizioni incondizionate e precise, che non lasciano margine di discrezionalità in sede di attuazione, e sono complete di ogni elemento necessario per l'attuazione immediata, pur in carenza di formale norma recettiva interna.

Queste direttive, cosiddette "self executing", costituiscono fonte immediata di diritti soggettivi e la loro applicazione si impone anche ai giudici nazionali, alla Pubblica Amministrazione ed alle persone fisiche e giuridiche, con conseguente disapplicazione - rectius, non applicazione - delle norme interne confliggenti: esattamente come se fossero regolamenti. Queste direttive costituiscono pertanto fonte normativa di diritti e doveri;

ed in particolare determinano un diritto soggettivo alla loro applicazione, qualora vengano disattese dalla Pubblica Amministrazione.

2) In tema di direttiva CEE 69/335 riferita all'imposta di registro ed all'Invim.

Il prototipo di queste direttive, alle quali è stata riconosciuta la parificazione ai regolamenti, è proprio la direttiva CEE 69/335, che è stata presa in considerazione da numerose sentenze di Cassazione e Consiglio di Stato, e dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza in data 18 aprile 1991 n. 168. Questa sentenza, espressamente riferita alla direttiva CEE 69/335, dichiarava inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Ancona in relazione all'art. 4 lettera e) della tariffa A allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 634, che assoggettava ad imposta di registro proporzionale la raccolta di capitali

mediante emissione di obbligazioni, applicando a detta operazione l'aliquota dell'1%. La consulta ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale in quanto la direttiva CEE del 17 luglio 1969 n. 335 deve considerarsi immediatamente e direttamente vigente in Italia con conseguente obbligo per la Pubblica Amministrazione e per il Giudice di disapplicare la norma fiscale; norma da considerarsi inapplicabile ipso iure. Conseguentemente il giudizio di costituzionalità non è stato ritenuto necessario, e quindi non ammissibile, trattandosi di norma non più applicabile nell'ordinamento nazionale. Quanto afferma la Corte Costituzionale in relazione all'art. 4 lettera e) della tariffa A di registro allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 634, rilevandone il contrasto con la direttiva 69/335 e conseguenziale disapplicazione, è direttamente riferibile - per evidente identità dei presupposti e del tributo considerato - anche all'imposta di registro ed Invim sull'aumento di capitale di cui è causa.

La predetta sentenza della Corte Costituzionale dispone testualmente, tra l'altro:

"... il contribuente poteva opporre all'Amministrazione statale la diretta applicabilità della norma comunitaria contenuta nella direttiva ed il giudice adito in sede contenziosa era tenuto a non applicare la corrispondente norma nazionale con essa confliggente con la conseguenza di accertare la non debenza dell'imposta de quo. Verificandosi nel giudizio a quo questa evenienza, in cui il Giudice è tenuto a non applicare una norma nazionale per contrasto con una norma comunitaria, è conseguentemente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di costituzionalità..."

Ed ancora, la predetta sentenza ha testualmente affermato che la norma comunitaria (nel caso specifico la direttiva 69/335) deve trovare immediata applicazione non solo da parte del giudice nazionale nell'esercizio della sua giurisdizione, "... ma anche della stessa Pubblica Amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa".

La recente e specifica sentenza della Corte Costituzionale che abbiamo allegato ed anche citato a stralcio ci esime per brevità - considerata la fonte - dall'enunciare altra parallela e conforme giurisprudenza di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte di Giustizia.

La Corte Costituzionale ha confermato (come le altre giurisdizioni) che il Giudice nazionale

e la Pubblica Amministrazione, di fronte a siffatta direttiva, devono dare ad essa immediata applicazione indipendentemente da norme nazionali in contrasto, anteriori o successive.

Orbene, la Corte Costituzionale ha stabilito che non doveva essere applicata la norma che sancisce l'imposta di registro dell'1% sulla raccolta di capitali effettuata mediante emissione di obbligazioni; e pertanto non dovrà essere applicata neppure l'imposta di registro con l'aliquota dell'1% sulla raccolta di capitale effettuata mediante aumento sottoscritto e liberato con conferimento di ramo d'azienda: identica è la direttiva CEE di riferimento, identica l'aliquota proporzionale, identica è, sul punto, l'aliquota per imposta di registro, identica la situazione giuridica.

Infatti il nuovo testo unico sull'imposta di registro DPR 131 del 1986 si è limitato a dare attuazione alla direttiva solo per quanto riguarda la raccolta di capitali mediante prestiti obbligazionari (eliminando la relativa aliquota); ma ha completamente ignorato la direttiva per quanto riguarda il conferimento di ramo d'azienda, pur espressamente indicato nella direttiva CEE. Ha ugualmente ignorato la direttiva CEE per quanto riguarda l'Invim. Il nuovo DPR 131 del 1986 è infatti identico a quello precedente (DPR 26 ottobre 1972 n. 634) per quanto riguarda il conferimento di ramo d'azienda, ad aliquota immutata dell'1%; e parimenti immutata è l'applicazione dell'Invim.

3) Specificità della giurisprudenza costituzionale.

Si rammenta che la efficacia della giurisprudenza costituzionale non si limita alla funzione propria della giurisprudenza ordinaria od amministrativa, che risolve il caso concreto e costituisce precedente autorevole, ma non vincolante per altri giudici.

La sentenza Costituzionale n. 168/91 ha stabilito, una volta per tutte e con efficacia "erga omnes" che la direttiva CEE 69/335 costituisce legge dello Stato di rango comunitario e deve essere applicata dalla Amministrazione e dai giudici, con conseguente rimozione e disapplicazione delle norme contrastanti.

4) Lo status della legislazione comunitaria in tema di imposta sul conferimento di azienda. Rammentiamo la particolare tecnica legislativa comunitaria, che comporta la enunciazione dei principi e della volontà del legislatore,

integrando la parte dispositiva con premesse normative denominate "considerando".

La direttiva 69/335 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (la "direttiva") fu emanata allo scopo di eliminare, oltre alle doppie imposizioni, le disparità di natura fiscale che ostacolano la libera circolazione dei capitali (vedasi il secondo "considerando"), mediante lo strumento dell'armonizzazione dell'imposta sulla raccolta dei capitali (vedasi il settimo "considerando") e la soppressione di tutte le altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti (vedasi l'ottavo "considerando").

L'articolo 1 della direttiva consentiva originariamente agli stati membri di applicare un'imposta sui conferimenti alle società di capitali, alla condizione che fosse armonizzata in conformità delle successive disposizioni della direttiva stessa. In particolare, l'articolo 4 (1) (c) autorizza genericamente la sottoposizione all'imposta sui conferimenti delle operazioni di "aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura..."

L'articolo 7 (1) della direttiva (nel testo originario precedente le varie modifiche cui è stato sottoposto successivamente) recitava (N.B.: le citazioni sono limitate alle parti che interessano):

"Fino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate dal Consiglio in conformità del paragrafo 2:

a) l'aliquota dell'imposta sui conferimenti non può superare il 2% né essere inferiore all'1%;  
b) tale aliquota è ridotta del 50% almeno quando una o più società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni, o uno o più rami della loro attività, ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti".

Viene quindi chiarito, in seno alla stessa disposizione, che:

"Questa riduzione è subordinata alla condizione che:

- i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali (...);  
- le società che partecipano all'operazione abbiano la sede della direzione effettiva, o la sede statutaria, sul territorio di uno Stato membro; (...)"

Successivamente, la direttiva 73/80, emessa in applicazione dell'articolo 7 (2) della direttiva

va, ha modificato la direttiva stessa statuendo, tra l'altro, che:

"Le aliquote ridotte di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera B (...) sono fissate dallo 0 allo 0,50% a partire dal 1° gennaio 1976".

In altre parole, se dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1975 le aliquote ridotte di cui all'art. 7 (1) (b) dovevano essere comprese tra lo 0,50% e l'1%, a partire dal 1° gennaio 1976 esse non potevano eccedere lo 0,50%.

Da ultimo, è intervenuta la direttiva 85/303 che da una parte abroga la direttiva 73/80 (articolo 2) e dall'altra sostituisce integralmente l'articolo 7 (come successivamente modificato) della direttiva (articolo 1 (2)). Il nuovo articolo 7 (1), nel testo attualmente in vigore, recita:

"Gli stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9 e che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari od inferiore allo 0,50%".

Conservando la struttura del testo originario dell'articolo 7 (1) della direttiva, la disposizione oggi prevede altresì che:

"L'esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell'esenzione (...)".

Risulta testualmente evidente che siffatte "condizioni" sono quelle già descritte dall'originario articolo 7(1) (b), seconda parte, della direttiva, e cioè che:

(I) i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali;

(II) le società che partecipano all'operazione abbiano la sede della direzione effettiva, o la sede statutaria, sul territorio di uno stato membro.

Se così è, allora deve essere senz'altro considerata come una operazione "diversa da quelle di cui all'articolo 9" della direttiva, quella attraverso la quale "una o più società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni, o uno o più rami della loro attività, ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti" (articolo 7 (1) (b) della direttiva). Gli stati membri dovevano conformarsi alla direttiva 85/303 entro e non oltre l'1 gennaio 1986. Pertanto, mentre sino al 31 dicembre 1985 gli stati membri, nel caso delle operazioni di cui all'articolo 7 (1) (b) della direttiva nel suo testo originario (una "operazione diversa da quelle dell'articolo 9", cioè i conferimenti di azienda), potevano applicare soltanto un'ali-

quota compresa tra lo 0 e lo 0,50%, essi, a partire dal 1° gennaio 1986, devono esentare tali operazioni dall'imposta sui conferimenti.

L'esenzione discende dal fatto che già dal 1° gennaio 1976 (quindi ben prima della data dell'1 luglio 1984) una operazione di conferimento di azienda che soddisfacesse le condizioni (I) e (II) appena ricordate di cui all'art. 7 (1) (b) della direttiva doveva essere "assoggettata ad un'aliquota pari od inferiore allo 0,50%".

Aliquota quest'ultima, a tutta evidenza, intermedia, progressivamente ridotta e preparatoria rispetto alla esenzione totale operante dall'1 gennaio 1986.

4 bis) In tema di deroga ex art. 12 (1) (b) della direttiva 69/335.

Per completezza in tema di norme comunitarie, trattiamo anche questo argomento.

Qualora si ipotizzasse che lo Stato italiano abbia inteso applicare la facoltà di deroga alle esenzioni da imposta di cui agli artt. 10 e 11 della direttiva 69/335, avvalendosi dell'art. 12 (1) (b), occorre considerare quanto segue.

La facoltà di deroga, ammesso che lo Stato italiano - che ha completamente ignorato la direttiva comunitaria - intendesse fruirne, è già stata esaurita mediante il mantenimento e l'applicazione delle imposte catastali e di trascrizione, di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 635. Questi tributi certamente e testualmente si identificano per le loro caratteristiche, con le tasse di "pubblicità fondiaria" previste dal citato articolo 12 (1) (b) della direttiva 69/335. Anche sotto questo profilo, essendo già esaurita la facoltà di deroga, l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro di cui all'art. 4 della tariffa DPR 86/131, risulta vietata dalla norma comunitaria.

5) Imposta di registro, DPR 26 aprile 1986 n. 131, nota IV, articolo 4 della tariffa.

La distorsione rispetto alle direttive comunitarie appare evidente qualora si consideri che la nota 4, all'art. 4 della tariffa della vigente legge di registro esonera da imposta proporzionale, ed assoggetta a sola tassa fissa di L. 150.000 l'identica operazione societaria di cui ci occupiamo, per aziende o rami di azienda situati in Italia, purché la società destinataria del conferimento abbia sede - anche soltanto la sede amministrativa - in un altro paese comunitario.

In altri termini, la vigente legge di registro applica a questa ipotesi, in pratica pressoché inutilizzata, le direttive comunitarie, consentendo la esenzione totale da imposta, per l'identica operazione, sempre in territorio italiano e tra società contraenti di nazionalità italiana, purché il conferitario abbia trasferito la sede amministrativa in altro paese europeo.

Con evidente distorsione e discriminazione, agli effetti concorrenziali, rispetto alla dichiarata finalità, contenuta nelle direttive, di realizzare un unico mercato interno dei capitali.

6) Confronto tra normativa comunitaria e normativa nazionale in tema Invim.

Le considerazioni svolte in tema di imposta di registro si applicano anche in tema di Invim; con la ulteriore acquisizione di ormai molteplici sentenze di Commissioni che hanno stabilito la non applicabilità dell'Invim sulla operazione in oggetto per contrasto con la direttiva CEE 69/335 e successive modifiche.

Richiamando espressamente l'articolo 11 della direttiva 69/335 sopra trascritto, queste sentenze dimostrano la capacità, anche culturale, dei Giudici delle Commissioni di operare anche in veste di giudici comunitari, come in realtà sono.

Sia qui consentito estrapolare e riassumere alcuni concetti e linee guida di queste sentenze delle Commissioni Tributarie, pienamente in linea con la giurisprudenza nazionale e comunitaria: la "normativa CEE, ancorché costituita da direttive (purché "self executing", e non recepite nei termini del governo italiano), devono essere applicate con caducazione delle norme nazionali contrastanti; il giudice nazionale si identifica, di fronte a queste direttive, con il giudice comunitario; l'applicazione di imposte non consentite dalla direttiva CEE, con espresso riferimento all'Invim, costituisce danno e pericolo grave ed irreparabile per il contribuente, che ha pertanto accesso a provvedimenti cautelari; il danno grave ed irreparabile è costituito non solo dall'indebito onere finanziario, ma anche dalla discriminazione concorrenziale gravante sulle società italiane nei confronti di quelle straniere, che fruiscono della raccolta dei capitali senza applicazione di Invim e di altre imposte indirette vietate".

Si citano le seguenti decisioni, in parte definitive, le ultime delle quali acquisite nel secondo semestre del 1993: decisione del 25 ottobre 1993, sezione quarta della Commis-

sione Tributaria di primo grado di Reggio Emilia; decisione n. 730 del 20 settembre 1993, sezione quarta della Commissione Tributaria di primo grado di Reggio Emilia; decisione n. 191 del 21 dicembre 1991, sezione seconda della Commissione Tributaria di primo grado di Pesaro; decisione n. 327 del 22 maggio 1991, sezione sesta della Commissione Tributaria di secondo grado di Firenze; decisione n. 24393 dell'11 dicembre 1989, sezione trentanovesima della Commissione Tributaria di primo grado di Milano; decisione n. 8694 del 22 settembre 1987, sezione terza della Commissione Tributaria di primo grado di Firenze.

7) Indebito oggettivo. Tributo inesistente (tutela cautelare). Danno grave ed irreparabile.

Ad ulteriore riprova della già intervenuta applicazione - ove occorra anche coattiva - della direttiva 69/335 e successive modifiche l'Autorità Giudiziaria Ordinaria ha ripetutamente emesso provvedimenti cautelari d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Si fa riferimento al decreto "inaudita altera parte" del Pretore di Treviso in data 30 giugno 1992, espressamente riferito alla direttiva CEE 69/335, sia pure applicata al diverso e già citato tributo denominato "tassa di concessione governativa" sul capitale della società.

Questo esemplare provvedimento, esaustivo per completezza dottrinale, argomentativa e giurisprudenziale, identifica in capo al contribuente la titolarità di un diritto soggettivo "a non pagare un tributo inesistente", in quanto in contrasto con la direttiva CEE 69/335; e pertanto sospende in via cautelare il tributo, ed ordina alla Pubblica Amministrazione di eseguire ugualmente gli adempimenti dovuti, pur in mancanza di pagamento del tributo anticomunitario.

La sagacia e lungimiranza del provvedimento pretorile è successivamente stata premiata dalle conformi decisioni dell'Alta Corte di Giustizia del Lussemburgo del 20 aprile 1993, procedimenti riuniti c71/91 e c178/91 ed ordinanza della stessa Corte del 18 marzo 1993 nella causa c176/91 che ha ritenuto non dovuto il tributo in questione (per conflitto con la direttiva CEE 69/335) condannando anche il governo italiano al pagamento delle spese processuali. Ma l'obbligo per il giudice nazionale di emettere provvedimenti cautelari

- e quindi della Pubblica Amministrazione - di non applicare la norma anticomunitaria è sancito anche dall'Alta Corte di Giustizia CEE in sede interpretativa a norma dell'art. 177 del trattato, con sentenza dell'Alta Corte di Giustizia in data 19 giugno 1990, causa 213/89. Sentenza che a sua volta costituisce fonte di norma interna, come si è già dimostrato anche per statuizione della Corte Costituzionale. Orbene, la massima desumibile dalla predetta sentenza dell'Alta Corte di Giustizia, è la seguente:

"Il giudice nazionale deve disapplicare le leggi nazionali che gli impediscano di emettere provvedimenti provvisori di indole cautelare a tutela di diritti fondati sulle norme comunitarie, quando ciò sia necessario al fine di garantire la piena efficacia satisfattiva della finale decisione di merito e di assicurare una applicazione uguale e uniforme delle norme comunitarie nei confronti di tutti i destinatari nei vari Stati".

Laddove si esalta, a tutela della parità concorrenziale, la uguaglianza di trattamento per tutti i soggetti giuridici comunitari: come ha giustamente affermato la Commissione di Reggio Emilia nelle due recentissime citate sentenze.

Si vuole qui sintetizzare la conforme, esemplare recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia del 25 ottobre 1993.

- La fondamentale direttiva CEE 69/335 è vigente in Italia, e prevale sulle norme nazionali con essa confliggenti.

- L'imposta di registro e l'Invim sono, nella fattispecie sottoposta alla Commissione, incompatibili con la predetta direttiva comunitaria.

- L'imposta di registro e l'Invim non hanno il carattere "remunerativo" che solo giustificerebbe la deroga alla Direttiva.

- Il giudice tributario, e quindi la Pubblica Amministrazione, devono disapplicare la norma nazionale in conflitto con la direttiva CEE 69/335.

- La norma comunitaria di esenzione travalica la materia di cui all'art. 16 DPR 636/72 ed origina un diritto soggettivo non affievolito alla disapplicazione dei tributi non dovuti.

- L'atto di conferimento non è soggetto neppure ad imposta ipotecaria, catastale, trascrizione, Invim, con conseguente obbligo di


restituzione delle imposte indebitamente percepite.

- L'indebita percezione dei tributi nazionali confliggenti con la direttiva CEE arreca grave ed irreparabile danno all'operatore nazionale, per disparità di trattamento rispetto agli operatori di altri Stati europei, e comporta vanificazione dei principi generali della Comunità stessa.

Da parte nostra rileviamo la totale coincidenza tra la decisione in commento e la sentenza della Corte Costituzionale 168/91; e rammentiamo ancora che la predetta sentenza costituzionale, a differenza di ogni altra pur autorevole giurisprudenza, anche di massimo grado, è vincolante con forza di legge, là dove afferma, come nel caso specifico, la vigenza interna della direttiva CEE 69/335 e la conseguente caducazione e disapplicazione della imposta di registro e dell'Invim.

Ed invero, solo il ritardato insediamento delle nuove Commissioni Tributarie Provinciali sembra precludere alle Commissioni attualmente adite un provvedimento di sospensione a norma dell'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 peraltro già in vigore dal 15 gennaio 1993.

Giuliano Danna avvocato di Milano





## FUSIONI E IMPOSTA DI REGISTRO: UN NUOVO CASO DI CONFLITTO TRA NORME NAZIONALI E COMUNITARIE

1.- La direttiva 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, ha dato luogo, in Italia, a un rimarchevole contenzioso tra i contribuenti e il Fisco, per i ritardi e le manchevolezze dello Stato Italiano a adeguare la normativa nazionale ai precetti comunitari.

Ricordiamo, in breve, la vicenda della cosiddetta tassa sulle società, ovvero la tassa di concessione governativa imposta alle società di capitali per l'iscrizione, e il suo rinnovo annuale, nel registro delle imprese, che è stata dichiarata in contrasto con gli articoli 10 e 12 della predetta Direttiva dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 20 aprile 1993, e successivamente da numerose pronunce dei giudici italiani, sia di merito che di legittimità. Inoltre la Corte Costituzionale, già nel 1991, aveva dichiarato la non applicabilità delle disposizioni di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 634, sulla disciplina dell'imposta di registro, nella parte in cui, all'art. 4, lettera e) della tariffa, assoggettava a imposta l'emissione di obbligazioni societarie.

In questi ultimi anni numerose Commissioni Tributarie sono state chiamate a pronunciarsi in tema di applicabilità dell'imposta di registro proporzionale agli atti di conferimento di complessi aziendali.

Invece non risulta essere stato ancora affrontato il tema della applicabilità della imposta di registro proporzionale dell'1% alle fusioni, alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva 69/335/CEE.

2.- E' noto che la fusione, sia quando avvenga per incorporazione, sia quando dia luogo alla creazione di un nuovo ente, viene inquadrata dalla dottrina più risalente e dalla giurisprudenza nel fenomeno successorio.

L'insegnamento più recente riconduce invece la fattispecie alle modifiche dell'atto costitutivo (per ogni riferimento, vedasi Cagnasso Iarrera, *Fusione e trasformazione di società*, Digesto 4, Tomo 1992, Dir Comm., pag. 311 e segg.).

Il legislatore italiano, nel procedere alla riforma dell'imposta di registro, all'art. 4 della tariffa allegata al DPR 131/1986, ha indicato

nell'1% l'aliquota dell'imposta che viene scontata sugli atti di fusione, in relazione al valore del capitale e delle riserve delle società fuse o incorporate (ciò ex art. 50 comma 4 del DPR).

L'aliquota è ridotta allo 0,50% per le fusioni tra società che hanno sede e operano nel Mezzogiorno.

La normativa attuale è stata intesa da alcuni commentatori come un idoneo adeguamento alla direttiva CEE del 17 luglio 1969 in tema di imposte sulla raccolta dei capitali (D'AMATI, *Imposta di registro atti e operazioni societarie*, Circ. Corr. Trib. 2/91).

Peraltro un esame delle disposizioni contenute nella Direttiva del 1969 e nelle successive Direttive che ne hanno modificato e integrato alcune parti, conduce a conclusioni di segno contrario.

3 - La direttiva 69/335/CEE (come successivamente modificata), stabilisce all'art. 1 che sui conferimenti delle società di capitali gli stati membri applicano una imposta indiretta, denominata imposta sui conferimenti, armonizzata con le norme 2-9 della medesima direttiva.

Ai nostri fini, interessano principalmente gli artt. 4 e 7.

In particolare, l'art. 4 stabilisce, al primo paragrafo, quali operazioni devono essere soggette all'imposta sui conferimenti (costituzione di una società di capitali, trasformazione in società di capitali, aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, ecc.). Al secondo paragrafo si definiscono le operazioni che possono essere soggette all'imposta (aumento di capitale mediante incorporazione di utili o riserve, ecc.) e al terzo si precisa che la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto di una società non si considera alla stregua della costituzione di società, ai fini impositivi.

L'art. 7, nella versione originaria, stabiliva la misura dell'aliquota dell'imposta sui conferimenti (non superiore al 2% né inferiore al 1%), e che la stessa "è ridotta del 50% almeno quando una o più società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni, o uno o

più rami della loro attività, ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti”.

Secondo la Commissione delle Comunità Europee, Direzione Generale Istituzioni Finanziarie e Diritto delle Società, nota del 1° ottobre 1991, “con tale espressione si sono volute coprire le operazioni di fusione, scissione ed apporto di attivo, evitando di ricorrere all’impiego di termini giuridici suscettibili di interpretazione non univoca nei vari Stati membri”.

4.- Ciò posto, va considerato che l’art. 7 è stato una prima volta modificato dalle direttive 73/79/CEE e 73/80/CEE.

La prima di tali direttive ha introdotto un paragrafo 1; b, bis, secondo il quale “l’aliquota dell’imposta sui conferimenti può essere ridotta del 50% o più, quando una società di capitali in via di costituzione o già esistente ottiene quote rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale precedentemente emesso da un’altra società di capitali”, a condizione che, si ribadiva, “i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali”.

La seconda direttiva è di nostro particolare interesse. Infatti il terzo considerando diceva che “l’aliquota ridotta di cui all’art. 7, paragrafo 1, lettere b) e b)bis, per talune operazioni di concentrazione di società deve essere fissata ad un livello sufficientemente basso per evitare gli eventuali effetti cumulativi dell’imposta sui conferimenti; che una aliquota dello 0,50% risponde a questa esigenza; che, tuttavia, per agevolare al massimo tali operazioni di concentrazione, occorre consentire agli Stati membri di applicare una aliquota inferiore allo 0,50%”.

E pertanto l’art. 1 stabiliva che “l’aliquota dell’imposta sui conferimenti prevista dall’art. 7 della direttiva precitata è fissata all’1% a partire dal 1° gennaio 1976”, e l’art. 2 stabiliva a sua volta che “le aliquote ridotte di cui all’art. 7, paragrafo 1, lettera b) b)bis della precitata direttiva sono fissate dallo 0 allo 0,50% a partire dal 1° gennaio 1976”.

Infine il Consiglio della Comunità è tornato sul tema con la direttiva 85/303/CEE, così modificando l’art. 7: “1. Gli Stati membri esentano dall’imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all’art. 9 e

che alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad una aliquota pari o inferiore a 0.50%”.

Dall’esame congiunto delle norme risulta in conclusione che:

a.- Sino al 1976, l’aliquota da applicare nel caso di conferimento di patrimonio o di ramo di attività tra società di capitali (art. 7), poteva essere ridotta del 50% rispetto all’aliquota ordinaria dell’imposta sui conferimenti fissata entro l’1% e il 2%;

b.- Dal 1° gennaio 1976 e sino al 31 dicembre 1985 l’aliquota ridotta veniva fissata nel suo massimo allo 0,50% (direttiva 73/80/CEE);

c.- Dal 1° gennaio 1986 le operazioni di cui all’art. 7 sono esenti da imposta sui conferimenti (direttiva 85/303/CEE).

5.- La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha avuto modo di esprimere la propria opinione sul succedersi delle direttive. Decidendo su una controversia promossa contro lo Stato tedesco, ha infatti avuto modo di precisare che:

“- punto 10. Al momento in cui si svolgevano i fatti che ci occupano (1974) il conferimento di rami di attività era soggetto all’aliquota ridotta dello 0,50%...”

Tale operazione è stata successivamente esentata dall’imposta sui conferimenti dalla direttiva del consiglio n. 85/303/CEE del 10 giugno 1985, che ha modificato la Direttiva n. 69/335...

“- punto 11. Dai considerando di tali direttive risulta che tale regime di favore ha per scopo di evitare che siano ostacolati da ragioni fiscali trasferimenti di beni tra società al fine di favorire la riorganizzazione delle imprese...”.

6.- Le deroghe alla normativa comunitaria sono contenute negli artt. 8 e 9 della Direttiva del 1969.

L’art. 8 prevede per gli Stati membri la possibilità di esentare da imposta le operazioni poste in essere da società che forniscono servizi di pubblica utilità o che perseguono obiettivi culturali o di beneficenza.

L’art. 9 consente agli Stati di dare corso a riduzioni, esenzioni e anche maggiorazioni delle aliquote per motivi di equità fiscale o di ordine sociale ovvero per fare fronte a situazioni particolari. Per fare uso di questa facol-

tà lo Stato membro deve rivolgersi alla Commissione, ai fini della applicazione dell'art. 102 del Trattato.

Lo Stato italiano non ha presentato alcuna richiesta e la deroga, ovviamente, non è stata mai concessa.

7.- A questo punto occorre osservare che il principio della diretta applicabilità della normativa comunitaria risulta ormai acquisito, dopo numerose pronunce sul punto della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della nostra Corte Costituzionale.

La Corte del Lussemburgo ha avuto modo di affermare che "in tutti i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale, sia che l'abbia recepita in modo inadeguato" (sent. 22 giugno 1989, in causa 103/88; sent. 20 settembre 1988, in causa 31/87; sent. 8 ottobre 1987, in causa 80/86; sent. 24 marzo 1987, in causa 286/85).

A sua volta la Consulta ha affermato l'automatica e immediata prevalenza delle norme comunitarie sulle norme interne contrastanti, ritenendo che la norma nazionale incompatibile con una norma comunitaria direttamente applicabile debba essere disapplicata dal giudice ordinario. Vedi da ultimo la sentenza 18 aprile 1991, n. 168, già citata, emessa proprio in relazione alla applicazione della direttiva 69/335/CEE (in Foro It., 1992, I, 1652).


Pronunciandosi in tema di applicabilità immediata sempre della stessa direttiva

69/335/CEE, la Commissione Tributaria di Milano ha statuito che "le direttive comunitarie, come i regolamenti e le decisioni comunitarie, trovano immediata applicabilità nel nostro ordinamento, comportando per il giudice nazionale il diritto-dovere di disapplicare le norme interne ritenute in conflitto. In particolare sono di immediata applicabilità gli artt. 4, paragrafo 1 lettera c) e 7 lettera b) della direttiva 69/335, che stabiliscono l'esenzione totale dall'imposta di registro degli atti di conferimento di complessi aziendali. Pertanto va disapplicato l'art. 4 n. 3 della tariffa, e va ordinata all'amministrazione la restituzione dell'imposta percetta con gli interessi di legge, dedotta soltanto la tassa fissa" (Comm. Imp. Distr., Sez. 38°, Milano, 24/9/1991, n. 140).

8.- Da quanto precede emerge dunque che la normativa italiana in tema di imposta di registro sugli atti di fusione fra società non è adeguata alla disciplina comunitaria principalmente perché non ha, a decorrere dal 1976, ridotto l'aliquota dall'1% allo 0,50% e conseguentemente perché non ha previsto la successiva esclusione di tali operazioni dalla imposta stessa.

Il contribuente che fino ad ora può aver tollerato questa situazione, in considerazione dei vantaggi anche fiscali, che le fusioni presentavano, sarà probabilmente meno tollerante in futuro, scomparendo le fusioni "di comodo", per il diverso sistema delle tassazioni.

Avv. Prof. Maria Costanza  
Avv. Francesco Setti



## UN'IMPORTANTE DECISIONE

### COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI PIACENZA 16 DICEMBRE 1994 - 5 APRILE 1995 RELATORE LILIANA CORNELLI

Avverso la decisione n. 220/1/94 emessa in data 03.03.1994 dalla C.T. di I Grado di Piacenza propongono appello principale le contribuenti "BORTOLOTTI & AMORETTI S.R.L." corr. in Carpaneto P.no (PC) e "AMORETTI PETROLI S.p.A." corr. in Parma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, nonchè appello incidentale l'Ufficio del Registro di Piacenza, chiedendone la riforma per le parti rispettivamente sfavorevoli.

Successivamente in data 8.11.1994 le società contribuenti depositano memoria difensive. La C.T. di II Grado Sez. III

osserva:

va premesso, in fatto che con atto del 02.01.93 n. 9442/3014 a ministero del Notaio dr. Giordano registrato a tassa fissa in Piacenza il 27.1.1993 al n. 401, la S.R.L. BORTOLOTTI e AMORETTI eseguiva, tra l'altro, un aumento di capitale da L. 500.000.000 a L. 1.500.000.000, sottoscritto mediante conferimento da parte della S.P.A. AMORETTI PETROLI di un ramo d'azienda relativo al commercio di carburanti e combustibili liquidi, come da perizia allegata all'atto notarile medesimo, nella quale si dava atto della inclusione di cespiti immobiliari.

Nel predetto rogito veniva fatto espresso richiamo al regime fiscale previsto dalla direttiva C.E.E. n. 69/335 di cui si chiedeva l'applicazione ai fini dell'esenzione dell'imposta di registro e dell'Invim e tale direttiva veniva citata anche nella separata dichiarazione effettuata ai fini Invim.

L'atto scontava originariamente la sola tassa fissa ma in sede di liquidazione d'imposta - a seguito dell'avvenuto avveramento della condizione sospensiva relativa alla omologazione da parte del competente Tribunale - l'Ufficio applicava l'imposta di registro in misura proporzionale sul conferimento pari a L. 32.000.000 (1% dell'imponibile) e l'Invim in

ragione di L. 10.490.000, notificando il relativo avviso di liquidazione alle parti contraenti rispettivamente il 25.5.1993 e il 3.6.1993.

Con ricorso congiunto del 9.6.1993 le due società stipulanti impugnavano tale avviso di liquidazione chiedendone l'annullamento, con conseguente declaratoria di non debenza dell'Invim e declaratoria della non debenza dell'imposta di registro nella parte in cui viene applicata l'aliquota dell'1%, per contrasto con la direttiva C.E.E. n. 69/335 (di cui era stata chiesta espressamente l'applicazione).

I giudici di primo grado decidevano, in via pregiudiziale (in accoglimento della tesi delle società ricorrenti) di considerare la citata direttiva C.E.E. "immediatamente e direttamente vigente" nel nostro ordinamento fiscale, con prevalenza sull'art. 4 e 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86, per cui, dato atto che l'imposta proporzionale prevista dalla direttiva comunitaria era percentualmente inferiore all'1%, annullavano l'avviso impugnato nella parte in cui sottoponeva il rogito in parola all'imposta proporzionale di registro in misura dell'1%, in luogo dello 0,50%. Confermavano per il resto - quindi ai fini INVIM - l'avviso di liquidazione impugnato.

Con l'atto di appello principale le società contraenti censurano la decisione suddetta ritenendola ingiusta:

1. relativamente all'imposta di registro, eccedendo un vizio di ultrapetizione e un difetto di giurisdizione, posto che la Commissione di I grado avrebbe dovuto limitarsi all'annullamento dell'avviso di liquidazione nella parte in cui applicava l'aliquota dell'1% dichiarandola non dovuta e non applicare una diversa aliquota;
2. relativamente all'Invim, eccedendo la illegittimità ed infondatezza delle argomentazioni adottate dai giudici di prime cure per respingere il ricorso, chiedendone quindi la riforma, con integrale annullamento dell'avviso impugnato sia relativamente all'imposta di registro, sia relativamente all'Invim.

L'Ufficio del Registro nell'atto di appello incidentale sostiene pregiudizialmente la prevalenza della normativa nazionale rispetto alla direttiva comunitaria surrichiamata, chiedendo la riforma della sentenza con riconoscimento della piena legittimità dell'aliquota proporzionale dell'1% applicata per l'imposta di registro.

Nella memoria depositata in data 08.11.1994 le società contraenti motivano ulteriormente, supportandole in punto di diritto con numerose ed importanti nonché autorevoli pronunce giurisprudenziali, le proprie tesi difensive.

Ciò premesso in fatto, in diritto si rileva quanto segue:

#### I QUANTO ALL'APPELLO DELL'UFFICIO

La tesi sostenuta sulla questione pregiudiziale suddetta, alla luce delle numerose statuizioni della Corte Costituzionale e giurisprudenziali, non può essere condivisa.

Va quindi pienamente condivisa la sentenza appellata nella parte in cui considera "immediatamente e direttamente vigente nel nostro ordinamento fiscale, con prevalenza sull'art. 4 e 3 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131" la direttiva CEE n. 335 del 17.7.1969, con prevalenza di quest'ultima sulla normativa fiscale italiana e conseguente inapplicabilità del predetto art. 4, parte citata, da parte dell'amministrazione finanziaria e dei giudici nazionali.

Ciò sulla base di univoche pronunce della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità nonché di autorevole dottrina.

Secondo Francesco Tesauro (in "Istituzioni di diritto tributario" - UTET, cap. 13, par. 6) le norme comunitarie - in generale - possono essere contenute in Trattati, in regolamenti o in direttive, e possono essere programmatiche o immediatamente efficaci negli ordinamenti interni degli Stati.

Tra le fonti normative CEE troviamo, come anzidetto, i regolamenti e le direttive (art. 189 trattato CEE): i regolamenti incidono direttamente sugli ordinamenti interni, modificandoli

con effetti immediati e vincolanti per la pubblica amministrazione, nonché per le persone fisiche e giuridiche comunitarie, con conseguente disapplicazione delle norme interne confliggenti ed incompatibili, senza bisogno di attendere la rimozione da parte della Corte Costituzionale.

Tra le direttive, una unanime elaborazione giurisprudenziale, comunitaria e nazionale, ne ha riconosciuto una particolare categoria, parificata ad ogni effetto ai regolamenti: sono le direttive c.d. "self executing", che hanno la caratteristica di contenere prescrizioni incondizionate e precise e non lasciano margine di discrezionalità in sede di attuazione, essendo complete di ogni elemento necessario per l'attuazione immediata, pur in mancanza di una norma recettizia interna (come nella specie, dove la direttiva CEE 69/335 doveva essere recepita nella normativa interna entro l'1.1.1972; il che non è avvenuto).

Tali direttive, quindi, pur non essendo state recepite nell'ordinamento interno per inerzia o inadempienza dello Stato membro, sono ritenute ugualmente e direttamente vigenti nell'ordinamento nazionale, esattamente come se fossero regolamenti: con conseguente disapplicazione delle norme confliggenti.

Tali direttive, pertanto, determinano a favore del cittadino dello stato membro un diritto soggettivo alla loro applicazione, qualora vengano disattese dalla pubblica amministrazione.

Essendo immediatamente efficaci, il giudice nazionale non solo può ma anzi "deve" applicarle, anche se risultino - come anzidetto - confliggenti con norme interne; mentre nel caso in cui sorgano problemi di interpretazione, il giudice nazionale può rimettere la questione alla Corte di Giustizia, ovvero deciderla autonomamente a seconda dei casi.

L'autore richiama inoltre la sentenza n. 170/80 della Corte Costituzionale, che ha affermato in modo chiaro il principio della "superiorità del diritto comunitario" ("Le disposizioni comunitarie entrano in vigore nel territorio italiano senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge

ordinaria dello Stato e non importa se questa legge sia anteriore o successiva”).

Decisive e tutte conformi sono peraltro le sentenze nn. 182/76, 170/84 e 168/91 della stessa Corte Costituzionale.

L'ultima delle precitate sentenze, espressamente riferita alla direttiva CEE 69/335, ha tra l'altro dichiarato che tale direttiva deve considerarsi immediatamente e direttamente vigente in Italia con conseguente obbligo per la P.A. e per il giudice di disapplicare la norma fiscale esaminata (nella specie l'art. 4 lett. e tariffa A allegata al DPR 634/72); principio direttamente riferibile - per palese identità dei presupposti e del tributo considerato - anche all'imposta di registro ed Invim.

Del pari decisivo pare quanto affermato dalla Suprema Corte al riguardo, secondo cui le direttive emanate in attuazione del trattato producono effetti a livello non soltanto degli Stati membri, ma anche dei rapporti intersoggettivi tra questi e i loro cittadini, attribuendo ai cittadini diritti cui il giudice nazionale deve assicurare tutela (Cass. 14.12.1979).

“Le direttive comunitarie, anche quando non recepite nell'ordinamento italiano, in violazione, dell'obbligo di attuazione, hanno una diretta efficacia nell'ordinamento interno limitatamente alle disposizioni che non lascino alcuno spazio alla discrezionalità in ordine alla loro attuazione. Conseguentemente il giudice italiano, come anche la pubblica amministrazione, sono tenuti a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a disposizioni analitiche di una direttiva comunitaria, non rilevando il fatto che la violazione di tale norma sia punita con sanzione penale ovvero amministrativa” (Cass. civ. sez. I 18.4.94 n. 3693).

Nella fattispecie la Commissione adita reputa che le prescrizioni contenute nella direttiva comunitaria richiamata dai contribuenti sia precisa e non lasci margini a dubbi o discrezionalità, essendone il contenuto determinato con completezza: di qui l'immediata applicabilità nel nostro ordinamento, con prevalenza sulla normativa nazionale.

E l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1% ai fini dell'imposta di registro contra-

sta con le disposizioni contenute nella precitata direttiva; come rilevato correttamente dai giudici di primo grado, anche l'art. 7 - 1b di tale direttiva (in relazione a conferimenti dell'intero patrimonio o di uno o più rami di attività da una società di capitali ad altra della medesima natura giuridica, con esclusiva remunerazione mediante attribuzione di quote sociali) pone agli stati membri una prescrizione incondizionata e sufficientemente precisa, pur se rimasta inadempita dallo Stato italiano.

## II. QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE DELLE SOCIETÀ' CONTRIBUENTI:

Passando al merito, occorre esaminare separatamente le censure mosse in ordine ai due diversi tributi.

### 1. IMPOSTA DI REGISTRO.

Le società, preso atto che la decisione statuisce l'annullamento dell'avviso impugnato (previo riconoscimento della esistenza dei presupposti e condizioni di cui all'art. 7, 1b della direttiva CEE n. 69/335), non condividono l'operato dei giudici ritenendolo illegittimo nella parte in cui, invece di limitarsi a pronunciare il richiesto annullamento, gli stessi hanno determinato di loro iniziativa (non essendo ciò stato oggetto di domanda da parte delle ricorrenti) la misura dell'aliquota ritenuta applicabile (ossia lo 0,50% in luogo dell'1%).

In effetti, dall'esame degli atti e documenti di causa emerge che tale determinazione non era stata richiesta dalle società ricorrenti, motivo per cui nella sentenza è ravvisabile un vizio di ultrapetizione.

Ancor di più, le appellanti principali ravvisano nel comportamento dei giudici di prima istanza un difetto di giurisdizione, avendo asserito gli stessi - nel momento in cui hanno determinato di loro iniziativa l'aliquota dello 0,50% dell'imposta di registro - esorbitando dalla funzione giurisdizionale, sostituendosi al legislatore nazionale: il quale ultimo - soltanto - sarebbe competente e a cui competerebbe eliminare l'aliquota dell'1% vigente con temporanea sostituzione di una aliquota in misura conforme alla direttiva CEE (variabile dallo 0 allo 0,50% a decorrere dall'1.1.1976

in base al combinato disposto di cui all'art. 7, par. 1 lett. b a b.bis della direttiva 69/335, e all'art. 2 dir. CEE 73/80 integrativa della precedente).

Nell'inerzia del nostro legislatore (censurata ampiamente in sede nazionale e comunitaria) i giudici non potevano determinare nella fattispecie l'aliquota applicabile; lo 0,50%, infatti, costituisce il tetto massimo nell'ambito del quale l'aliquota può essere fissata in concreto solo dal legislatore.

In assenza di tale attività legislativa i giudici tributari (i quali, al pari degli altri giudici, devono limitarsi ad applicare le norme vigenti) potevano solo annullare l'avviso de quo, ma non sostituirsi al potere legislativo determinando di loro iniziativa "una" aliquota.

Sotto questo profilo, pertanto, l'appello principale delle società contribuenti merita accoglimento.

## 2. INVIM

Le considerazioni soprasvolte in materia di imposta di registro sono da ritenersi applicabili anche alla luce di numerose pronunce giurisprudenziali (citate dalle società contribuenti ed allegate in atti) anche in materia di Invim.

Richiamando espressamente l'art. 11 della direttiva CEE in esame, il principio affermato in sede giurisprudenziale, sia nazionale che comunitaria, può così riassumersi: "la normativa CEE, ancorché costituita da direttive (purché "self executing" e non recepita nei termini dal governo italiano) deve essere applicata con caducazione delle norme nazionali contrastanti: il giudice nazionale si

identifica, di fronte a queste direttive, con il giudice comunitario; l'applicazione di imposte non consentite dalla direttiva CEE, con espresso riferimento all'Invim, costituisce danno e pericolo grave ed irreparabile per il contribuente, che ha pertanto accesso a provvedimenti cautelari; il danno grave ed irreparabile è costituito non solo dall'indebito onere finanziario, ma anche dalla discriminazione concorrenziale gravante sulle società italiane nei confronti di quelle straniere, che fruiscono della raccolta dei capitali senza l'applicazione di Invim e di altre imposte indirette vietate".

In senso conforme tra le altre anche la C.T. di I Grado di Reggio Emilia del 25.10.1993 Sez. IV secondo cui la fondamentale direttiva CEE 69/335 non solo è vigente in Italia e prevale sulle norme nazionali con esse confliggenti, ma altresì sono incompatibili con detta direttiva l'imposta di registro ed Invim (nel caso sottoposto all'esame di detta Commissione), non avendo tra l'altro detta imposta il carattere "remunerativo" che solo avrebbe giustificato la deroga alla direttiva. L'atto di conferimento pertanto non è soggetto neppure ad imposta ipotecaria catastale, trascrizione e Invim, con conseguente obbligo di restituzione delle imposte indebitamente percepite.

Ne consegue che questo ulteriore motivo di appello deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento integrale dell'avviso di liquidazione per cui è giudizio, sia relativamente all'imposta di registro sia all'Invim.

P.Q.M.

Accoglie l'appello delle società contribuenti.

Piacenza, 16 dicembre 1994



## La finestra sul cortile

di Franco Cavallone

Alcuni anni fa, accompagnai mia moglie, in qualità di privilegiato, parassitario ospite assaggiatore, a un corso di cucina della durata di una settimana tenuto dal grande Andreas Hellrigl in quell'angolo di paradiso che fu Villa Mozart a Merano. Adesso, purtroppo, Andreas è morto nel suo volontario esilio americano e della sua compagna di allora, la bionda e determinata Emmy, votatasi a un destino di itinerante ambasciatrice della gastronomia sudtirolese, non ho notizie recenti. Resta nel ricordo la magia di quell'autunno irripetibile, dai colori fiammeggianti, fatto per me di trionfali passeggiate lungo il Passirio e di pranzi sontuosi cucinati dal maestro nell'esercizio della sua attività di ispirato didatta.

Partecipava al corso, fra gli altri, un'attempata, simpaticissima signora veneta, vedova di un notaio siciliano che era stato attivo prima in Lombardia e poi a Roma. Rievocando con affetto sincero, ma non senza una certa retrospettiva ironia, la figura del consorte, la spiritosa, effervescente matrona non esitava a definirne il carattere "plumbeo". La cosa appariva peraltro, agli occhi di lei, del tutto normale, pressoché inevitabile. Come pretendere che un notaio, austero e incorruttibile ministro di un culto della saggezza imparziale, tutore del rispetto delle regole non solo giuridiche, ma anche morali, non risulti per ciò stesso un personaggio "plumbeo"? La parola, che, nella inflessione dialettale impressa al dittongo dalla signora nella sua irresistibile parlata gondoniana, finiva per suonare sdrucchiola, appariva quasi il meritato riconoscimento, il tributo postumo dovuto a un uomo integerrimo e probo e, di conseguenza, mortalmente noioso.

Prima che mi tornasse alla memoria l'impareggiabile vedova, al cui spirito non aveva evidentemente nuociuto la prosimità di tanto coniuge, avevo cominciato più di un anno fa a scrivere un pezzo (poi a lungo abbandonato) che prendeva spunto

da una citazione giornalistica a dir poco imbarazzante che avevo trascritto e qui di seguito riporto:

"Se un notaio si traveste da donna con due tette così a Carnevale, va benissimo, si libera dagli schemi abituali e si diverte. Farlo tutti i giorni dell'anno sarebbe una schiavitù orribile."

L'inquietante ipotesi era stata enunciata da un uomo di spettacolo di qualche notorietà in una intervista apparsa su uno di quei supplementi a rotocalco che, per qualche oscura ragione, anche i quotidiani più seri ritengono obbligatorio imporre ai propri lettori una volta la settimana, maggiorando, si badi bene, nell'occasione il prezzo del giornale. Al contrario di ciò che accade tutti gli altri giorni, quando carte geografiche, agendine, dispense di enciclopedie, inserti vari e altra spazzatura cartacea vengono offerti gratuitamente, ponendo a carico del lettore l'unico onere di sbarazzarsene al più presto.

Tornando alla dichiarazione testualmente sopra citata, essa voleva probabilmente esemplificare, nelle intenzioni del cosiddetto showman, il tormento di chi si ritrovi costretto, per obbligo contrattuale o per vocazione troppo tenace, a divertirsi e divertire gli altri "a comando". Ma perché, ammesso che un individuo di genere maschile (immune da devianze sessuali) possa, sia pure *semel in anno*, trarre motivo di divertimento dal travestirsi da donna, si è voluto immaginare in quei panni trasgressivi un notaio e non invece un idraulico o un veterinario? (Veramente, la categoria che viene di solito prescelta come esempio quando si enuncia questo tipo di balorde generalizzazioni è quella dei barbieri, ritenuti a torto emblematicamente incompetenti o comunque inidonei, non pertinenti per definizione rispetto all'argomento di turno, qualunque esso sia. Ciò che non manca di provocare la giusta ira di quei valenti artigiani, fra i quali si annoverano personaggi di grande qualità umana e intellettuale, come il mio amico Franco Bompieri, al quale



non pochi notai milanesi affidano la cura del loro pelame.)

Forse che per un idraulico o un veterinario (o un barbiere), esponenti di categorie notoriamente composte di mattacchioni, l'evento ipotizzato apparirebbe meno sensazionale? In poche parole, si vuole dipingere il notaio come un tetro parruccone, incapace di divertimento, irrimediabilmente incatenato dagli "schemi abituali"; istituzionalmente e fisiologicamente "plumbeo"? Se il tipo di divertimento dev'essere per forza quello di travestirsi da donna (a parte il fatto che ormai sono quasi più numerosi i notai femmina), sono senz'altro del parere che convenga al notaio serbare la tradizionale compostezza che, evidentemente, gli si attribuisce nell'immaginario collettivo.

Tuttavia, non si può avallare l'immagine di un notaio negato ai piaceri della vita, privo di senso dell'umorismo, incapace di interessi extraprofessionali, votato all'esercizio esclusivo di serieose incombenze d'ufficio. Esistono viceversa notai che suonano la chitarra in complessi rock, che animano movimenti di avanguardia nelle arti figurative, che praticano il cicloturismo culturale in forma organizzata, che scrivono romanzi e poesie (magari pubblicandoli a proprie spese), che forniscono contributi passabilmente sovversivi al dibattito politico, che si dedicano con passione (e con qualche rischio) alla dirigenza sportiva. Chi scrive, sia pure in età più verde, ha contribuito a fondare e redigere per anni un mensile di fumetti, ha interpretato il ruolo di "secondo becchino", in effetti anche meno che secondario, nel film britannico *The Island of Truth*, ha lavorato come consulente di Umberto Simonetta al Teatro Gerolamo di Milano e come traduttore di copioni per Garinei e Giovannini...

Questo solo per citare le attività collaterali apparentemente più frivole e lontane dalla sacra funzione di pubblico ufficiale.

Resta da vedere se tutto ciò possa avvenire senza compromettere il decoro e il prestigio della classe notarile e senza procurare indebita pubblicità al poliedrico professionista.

Sotto quest'ultimo profilo, appare particolarmente preoccupata la formulazione di un capitolo del codice deontologico, là dove identifica come un fenomeno tipico della nostra epoca la straordinaria diffusione dei mezzi di comunicazione di massa quale pos-

sibile fonte di notorietà professionale, attraverso la partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radiotelevisive o giornalistiche, il rilascio di interviste, la stessa partecipazione alla vita pubblica, sia essa politica, amministrativa, religiosa, scientifica o artistica, che utilizzi quei mezzi di comunicazione.

Sembra di essere, con sorprendente anticipo, alle origini del dibattito sulla fin troppo familiare *par condicio*. Ma infatti, l'efficacia travolgente della esposizione di un soggetto ai sullodati mezzi di comunicazione (in particolare quello televisivo) ai fini della conquista di popolarità e consenso era cosa ampiamente nota e dimostrata già molto tempo prima che un magnate dell'etere pensasse di fare il suo ingresso in politica.

Certe attività, dunque, quando non si esauriscono nella sfera del privato del singolo notaio, del suo parentado e del suo giro immediato di conoscenze, ma vengano ad assumere qualche carattere di notorietà, andranno esercitate con cautela e discrezione. Ma sarà tassativo, innanzi tutto, separare la pratica dell'hobby dalla nozione della qualifica di notaio, fare in modo che questa sia taciuta, rimanga segreta, magari assumendo nelle circostanze un diverso titolo professionale (architetto, perito commerciale, tenente colonnello)? Oppure si dovrà decisamente occultare la propria identità, se non con un travestimento vero e proprio, sotto uno pseudonimo, magari argutamente cifrato ad uso dei soli addetti ai lavori (Rolandino, Jacopo, Romolo Romani, Don Cesare)?

Nel mio caso, per esempio, nell'occasione di una remota, isolata apparizione televisiva, in orario pomeridiano, a discettare di un arcaico fumetto americano caro a pochi intenditori, fu sufficiente omettere ogni menzione del mio mestiere, senza ricorrere a ulteriori depistaggi. Se ancora tre anni dopo (a riprova della potenza del mezzo) qualche sconosciuto, in treno o per strada, mi apostrofava con frasi del genere: "Io a lei l'ho visto, sa, alla tele", non ebbi in effetti a notare incrementi significativi nell'afflusso al mio ufficio di pratiche immobiliari o societarie. O forse sarà anche stato che agli operatori economici più qualificati manca di regola il tempo di seguire i programmi della TV dei ragazzi.

E' ovvio invece che un notaio titolare di una rubrica giornalistica divulgativa del tipo


“Il notaio di tutti” o “Il notaio risponde” rischia seriamente di veder crescere la propria clientela a danno di colleghi altrettanto preparati, ma che non dispongono di una siffatta tribuna. Diverso sarà il caso del notaio docente universitario, assiduo collaboratore di riviste scientifiche specializzate che difficilmente perverranno all'attenzione del gran pubblico delle casalinghe e dei soliti barbieri. Ma questi che abbiamo fatto sono per l'appunto gli esempi-limite che deve aver avuto presenti l'estensore stesso del codice deontologico.

Facciamo invece il caso del notaio musicologo che, senza curarsi di nascondere la sua qualifica, svolga una collaterale attività pubblicitica del tutto svincolata da quella professionale. Se costui recensisce abitualmente spettacoli, concerti e dischi di musica classica o pop, si fa con ciò pubblicità, convoglia verso il proprio studio i fans di Pierre Boulez o i cultori di Giorgia? E, per limitarci al settore classico, se fosse un critico particolarmente severo, incontentabile, punitivo e spesso oscuro come quello del *Corriere della Sera*, basterebbe ciò per escludere da parte sua l'intenzione di una *captatio benevolentiae* nei confronti del pubblico? Un po' come quell'improbabile notaio, attore dilettante, che per assurdo interpretasse sullo schermo esclusivamente personaggi sgradevoli di bricconi e lestofanti. Ma forse anche a lui non mancherebbe, per un effetto perverso di identificazione, il favore entusiastico di una clientela tutt'affatto particolare e decisamente pericolosa.

Certo, condurre una doppia vita costituisce da sempre una bella complicazione, come

dimostrano il dottor Jekyll, Superman, Zorro e tutti i vari ladri gentiluomini, vendicatori, primule rosse, spie e agenti segreti della letteratura popolare. Per non parlare di quegli affettuosi gestori di due distinte, reciprocamente ignare famiglie, costretti, almeno secondo un'aneddotica umoristica, a consumare giorno dopo giorno una doppia serie di pasti.

Pare insomma di capire che dovremo essere prudenti e evitare di spendere con troppa leggerezza, direttamente o attraverso l'improvvida iniziativa di familiari, amici, mentori e sostenitori, la nostra qualifica professionale fuori dalle mura dello studio e, soprattutto, in occasione di eventi mondani dove potrebbe in tal modo attuarsi una qualche forma di sollecitazione della clientela. Chi nutra ricchi interessi extraprofessionali o intrattenga relazioni sociali importanti farà bene a coltivare gli uni e le altre quietamente senza che abbiano a interferire con la propria attività principale, così da evitare, oltre tutto, una escalation pubblicitaria in progressione geometrica. Sarà infatti inevitabile che il notaio navigatore solitario, il notaio astronauta, il notaio sassofonista e il notaio fumettologo, tosto che ne sia nota l'esistenza, siano prontamente invitati, in qualità di pittoreschi reperti umani, al Maurizio Costanzo Show o a *Domenica In*. E se commetteranno l'errore di andarci, magari col permesso del loro Consiglio notarile, diventeranno così famosi e saranno oppressi da una clientela tanto numerosa che non resterà loro il tempo di dedicarsi alle predilette occupazioni artistiche, culturali o sportive.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

### IL PRESIDENTE

Torino, 14 marzo 1995

Prot. N. 749/S

Al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Torino, sede.

Al Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo (Presidente dott. Gianfranco Re).

Ai Presidenti delle sezioni civili I e I bis.

Al gruppo di studio diritto di famiglia e dei minori (segreteria dott. Proc. Giulia Facchini, via San Quintino 10.)

A seguito del convegno avente per oggetto i problemi relativi ai trasferimenti immobiliari in sede di separazioni consensuali e divorzi a firma congiunta dinanzi a questo Tribunale, si è fatta una riunione dei Presidenti e giudici interessati (sezioni I e I bis).

Mi pare opportuno portare a conoscenza dei destinatari di questa lettera, le conclusioni unanimi cui siano arrivati. Questo perché è bene che la condotta dei magistrati sia quanto possibile uniforme e soprattutto conosciuta in anticipo dagli avvocati e procuratori.

#### A) SEPARAZIONI CONSENSUALI

a) Si dà per postulato che in verbale di separazione consensuale possano essere contenute condizioni che riguardino anche trasferimenti di beni immobili, sempre che questi siano in funzione della sistemazione patrimoniale che trova la sua causa nella separazione.

b) se le condizioni contemplano obbligazioni a trasferire, cioè senza effetto immediatamente traslativo, è sufficiente che le parti confermino oralmente dinanzi al

giudice la loro volontà. (A questo proposito si pregano gli avvocati e procuratori di usare formule molto chiare affinché la volontà delle parti sia indiscutibilmente o nel senso dell'obbligazione o nel senso dell'immediato trasferimento.)

c) se invece si tratta di condizioni che concretano di per sé effetti traslativi:

1) Le generalità dei separandi saranno controllate documentalmente solo se non sono presenti i loro avvocati, o il loro unico avvocato, che garantiranno l'identità. **(si precisa che ove i separandi si presentino senza avvocato, come è loro consentito dalla legge, il giudice farà loro presente i rischi non lievi che affrontano).**

2) E' richiesta la indicazione e l'esibizione del codice fiscale.

3) Il giudice non ha il dovere di controllare se il negozio contemplato come condizione della separazione abbia o no in concreto efficacia traslativa e dunque **non farà (né potrebbe fare) alcun controllo sulla effettiva titolarità del diritto in capo a chi dichiara di trasferirlo, né sulla esistenza di pesi, od oneri o vincoli di nessun genere sul bene trasferito.**

4) La descrizione dell'immobile deve essere completa ed in particolare contenere i dati catastali o la denuncia-richiesta per accatastamento e le coerenze: ma il **giudice non controllerà (né potrebbe controllare) l'esattezza della descrizione, cioè la sua corrispondenza alla realtà.**

5) Saranno invece richieste le dichiarazioni ex art. 17, 1 c., 18 cpv e c. 9, 40 cpv, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (urbanistica) e ex art. 3 c. 13 ter e 13 quater decreto legge 27 aprile 1990 n. 90

convertito in legge 26 giugno 1990 n. 165.

**Questo perché si tratta di elementi richiesti a pena di nullità ed il giudice ha l'onere di non esporre i cittadini al rischio di fare atti nulli.** (Si allegano, senza pretesa alcuna di esattezza o completezza, modelli delle dichiarazioni richieste a seconda della situazione).

6) E' sembrato opportuno che il giudice dell'udienza, quando nel verbale siano comprese condizioni del tipo prima indicato, faccia presente alle parti che **egli non ha in quella sede doveri e responsabilità analoghi a quelli del notaio dinanzi al quale si fanno atti pubblici** e che in specie non è suo dovere, né rientrerebbe comunque nelle sue possibilità, controllare la correttezza della descrizione, la titolarità del bene trasferito, l'esistenza di pesi od oneri o vincoli di qualunque genere.

Una dichiarazione in quel senso potrebbe essere riportata in calce al verbale onde essere sottoscritta dalle parti.

Ad esempio: le parti prendono atto che il giudice ed il cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni della loro separazione consensuale, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi od oneri o vincoli di qualunque genere.

7) Non verranno ammessi negozi di trasferimento tra persone diverse dai separandi, in particolare a favore di figli, minorenni o no.

#### B) DIVORZI A FIRMA CONGIUNTA

Valgono le stesse considerazioni relativamente alle conclusioni che assumono le parti.

Il Presidente: Paolo Vercellone

### IUDICES SUPER PARTES, PARTES SINE FIDE

*Il "postulato" a cui si ispirano le "istruzioni" sopra riportate è solo presunto poiché sia in dottrina sia in giurisprudenza continua un vivace contrasto sull'argomento; per una rassegna delle diverse posizioni ci sia consentito rinviare ai nostri lavori più recenti: A. Brienza, Una questione sempre più controversa, in Rivista del Notariato, 1994, I, 555 ss.; idem, Attribuzioni immobiliari nella separazione e nel divorzio consensuali, in Rivista del Notariato, 1992, II, 598 ss.*

*A noi sembra che le "istruzioni" dimostrano che il giudice, della separazione e del divorzio consensuali, non ha alcuna competenza istituzionale sulle attribuzioni immobiliari, altrimenti non si comprende come una clausola di esonero da responsabilità sottoscritta dalle parti possa incidere sui doveri istituzionalmente connessi a una pubblica funzione; volendo portare agli estremi quanto emerge dalle "istruzioni" si dovrebbe ammettere la possibilità di una clausola di esonero da responsabilità per qualsiasi altro tipo di provvedimento (sentenza compresa!).*

*Le "istruzioni" rendono quindi evidente:*

- a) la occasionalità dell'inserimento delle attribuzioni immobiliari nel verbale;*
- b) la tolleranza di tale presenza con conseguente rifiuto di assunzione di responsabilità;*
- c) il valore probatorio del verbale che è quello di una scrittura privata non autenticata con efficacia "inter partes"*
- d) l'inefficacia della eseguita trascrizione.*


*Stupisce ancora la preoccupazione che emerge dalle "istruzioni" per l'osservanza delle menzioni di cui alle leggi 47/85 e 165/90, come se non ci fossero altre nullità formali e sostanziali (si*

*pensi soltanto ai vincoli e ai limiti al potere di disporre in materia di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata).*

*Siamo invece pienamente d'accordo sull'affermazione che "il giudice dell'udienza ... non ha in quella sede doveri e responsabilità analoghe a quelle del Notaio dinanzi al quale si fanno atti pubblici ...".*

*A proposito di quei doveri e di quelle responsabilità il recente Codice deontologico del Notariato è intervenuto per puntualizzare il principio della chiarezza e della completezza dell'atto notarile, per formulare come possibile ipotesi di illecita concorrenza la clausola di esonero da responsabilità (possibile solo per il Notaio perché egli è anche libero professionista), e per sancire che "il Notaio deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti all'esercizio della professione".*

*Ci auguriamo che la prassi suggerita dalle "istruzioni" sia presto abbandonata . . . nell'interesse di tutti!*



Arturo Brienza

*Per quanti ritengono che la riflessione e l'analisi abbiano la funzione non solo di individuare i problemi ma, soprattutto, di ricercare soluzioni, entusiasmi ed energie per superarli, almeno in parte, il provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino Prot. 749/S del 14 marzo 1995, rappresenta la più amara delle disillusioni.*

*Mi veniva in mente, leggendo il provvedimento, che di fronte alle tante indagini giornalistiche e televisive sullo stato della sanità pubblica nel nostro paese, al fine di evitare le legittime proteste dei cittadini, sarebbe sufficiente affiggere nelle bacheche delle strutture sanitarie pubbliche, i principi genericamente deontologici del Tribunale di Torino, che potrebbero essere così sintetizzati:*

**NORME A TUTELA DEGLI AMMALATI:**

*1) Il medico deve far presente agli ammalati "i rischi non lievi che affrontano" facendosi ricoverare nella struttura pubblica;*

*2) il medico non potrà svolgere alcun controllo sulla effettiva patologia del paziente, "ma dovrà essere quest'ultimo, o persona di sua fiducia", a comunicare al medico la diagnosi sotto vincolo di giuramento, consapevole delle pene comminate dalla legge ai rei di falso giuramento, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15;*

*3) il medico, nella struttura pubblica, non ha doveri e responsabilità analoghe a quelle dei medici delle strutture private e, in particolare, " non è suo dovere, né rientrerebbe comunque nelle sue possibilità," controllare le analisi cliniche, fare una corretta anamnesi accertando l'esistenza di pesi, oneri, vincoli e malattie pregresse, almeno negli ultimi venti anni;*

*4) l'ammalato, pertanto, sottoscriverà un documento nel quale dovrà dichiarare che il medico e la sua équipe sono esonerati da qualsiasi responsabilità in merito alla correttezza dell'intervento e della terapia adottate quand'anche fossero inesistenti i presupposti dell'intervento e della terapia.*

*A questo punto sembra giusto rammentare a tutti che se, in Italia, è pericoloso ammalarsi, a Torino, è pericoloso anche separarsi.*

Benedetto Antonio Elia



## IMPOSTA DI REGISTRO

### Cessione di capannone non ancora organizzato per l'esercizio d'Impresa

L'azienda consiste in un complesso di beni, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'Impresa. Pertanto, non configura cessione di azienda la vendita di un capannone industriale e relative pertinenze (con esclusione dei macchinari), idoneo ad essere organizzato per l'esercizio d'Impresa, qualora il venditore non abbia concretamente posto in essere tale organizzazione fino al giorno della rivendita. In tal caso, quindi, l'atto non sconta l'imposta di registro, ma è soggetto ad Iva.

(da Corr. Trib. n. 18/95 - Comm. Trib. Centr. Sez. XVI dec. 23.2.1995 n. 694).

*La Commissione centrale, in contrasto con quanto più volte deciso dai giudici ordinari, ha ritenuto che si configuri trasferimento di azienda e non di singoli beni solo quando l'organizzazione dei beni non rimanga allo stato potenziale (Cass. Sez. I 26.7.1993 n. 8365; 9.7.1992 n. 8362), ma sia concretamente attuata.*

### Determinazione della base imponibile nella risoluzione di contratti di compravendita

Qualora l'atto di risoluzione gratuita di un contratto di cessione di azienda non enunci l'ammontare del corrispettivo pattuito per la risoluzione stessa, si rende applicabile l'art. 51 del D.P.R. n. 634/72 (ora art. 53 del D.P.R. n.131/86), che affida all'Ufficio la determinazione della base imponibile.

(da Corr. Trib. n. 22/95 - Comm. Trib. Centr. Sez. XI dec. 9.11.1994 n. 3751).

## INVIM

### Principio dell'accessione e determinazione del valore di un terreno ai fini Invim

Le costruzioni presenti su un terreno oggetto di Invim decennale devono essere valutate al fine di determinare il valore del terreno stesso, ancorché questo sia stato concesso in locazione e le costruzioni siano state realizzate da un terzo. Infatti, in virtù dell'art. 934 c.c. la proprietà di queste appartiene al proprietario del suolo ed esse ne hanno accresciuto il valore, senza che rilevi chi le abbia materialmente eseguite.

(da Corr. Trib. n. 14/95 - Cass. Sez. I. sent. 7.12.1994 n. 10525).

*La presunzione di appartenenza al proprietario del suolo può essere vinta attraverso la prova che il proprietario del suolo ha rinunciato al diritto di accessione (cfr. Cass. 3.3.1993 n. 2585 in Corr. Trib. n. 16/93).*

### Rinuncia alle agevolazioni richieste: inapplicabilità delle sanzioni

Nel caso in cui la legge preveda la revoca di una agevolazione qualora la condizione stabilita (nella specie: reinvestimento della somma conseguita con la vendita dell'immobile) non si verifichi entro un certo termine, il contribuente, prima di quel termine, può legittimamente rinunciare alle agevolazioni di cui ha fruito, mediante il versamento della maggiore imposta dovuta, senza applicazione delle sanzioni previste.

(da Corr. Trib. n. 16/95 - Comm. Trib. Centr. Sez. XIX dec. 26.11.1994 n. 4097).

### Rimborso dell'Invim: termini

L'esercizio del diritto al rimborso Invim oltre il termine di sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il valore finale di un immobile alienato a titolo gratuito, indicato dal co. 2 dell'art. 21 D.P.R. n.643/72, ma entro il triennio di cui all'art. 75 D.P.R. n. 634/72,

cui rinvia l'art. 31 del D.P.R. n. 643/72, non è causa di perdita del diritto al rimborso medesimo, ma semplicemente del diritto alla decorrenza ex tunc dei relativi interessi. (da Corr. Trib. n. 21/95 - Cass. Sez. I sent. 17.02.1995 n. 1731).

## **IVA**

### Vendita a rate (di immobile da costruire): aliquote applicabili

Ove, in un contratto di compravendita di un "immobile da costruire", sia stato convenuto il pagamento del prezzo a rate annuali, in difetto di dati concreti (fatturazione, pagamenti, cessione reale), non è legittima la pretesa dell'imposta con riferimento alle somme che avrebbero dovuto essere corrisposte alla stregua dei termini contrattuali, secondo una ripartizione presuntiva, per singoli periodi, del prezzo globalmente convenuto.

(da Corr. Trib. n. 19/95 - Cass. Sez. I sent. 20.12.1994 n.10952).

### Vendita di un immobile in comunione legale

E' soggetta a Iva sull'intero corrispettivo la cessione di un immobile, da parte di due coniugi in regime di comunione legale, di cui uno solo sia imprenditore, non potendo uno stesso atto essere assoggettato a due imposte, non solo diverse, ma alternative (Iva e registro).

(da Corr. Trib. n.19/95 - Comm. Trib. Centr. Sez. XXIV dec. 4.11.1994 n. 3623).

### Vendita di un immobile in comunione legale

La vendita di un appartamento di proprietà di due coniugi, dei quali solo uno riveste la qualifica di imprenditore, è soggetta interamente a Iva, in quanto può considerarsi avvenuta nell'ambito di una società di fatto. Sulla parte afferente il coniuge non imprenditore, quindi, non può trovare applicazione l'imposta proporzionale di registro.

(da Corr. Trib. n.23/95 - Comm. Trib. Centr. Sez. XVI dec. 23.2.1995 n. 728).

*Problema risalente: le soluzioni sono assai articolate:*

1 - Totale assoggettabilità della vendita ad Iva:

- perché sussiste tra i coniugi una società di fatto (Comm. Trib. Centr. n.6123/92);
- perché l'intestazione dell'impresa ad uno solo dei coniugi non è di ostacolo a ritenere che l'attività sia svolta nell'ambito della comunione legale (Comm. Trib. Centr. n.3623/94 cfr. sopra e n.1835/93).

2 - Assoggettabilità in parte ad Iva ed in parte ad imposta proporzionale di registro (Comm. Trib. Centr. n. 2012/90 e n. 920/88).

## **LIBRI CONTABILI E REGISTRI**

### Non vidimare i registri non configura omessa tenuta di contabilità

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 7 bis del D.L. n. 357/94 (convertito dalla legge n. 489/94), nella previsione sanzionatoria dell'art. 1, co. 6 del D.L. n.429/82 non rientra più l'omessa o tardiva vidimazione delle scritture contabili. Tale condotta, quindi, è ormai depenalizzata.

(da Corr. Trib. n.14/95 - Cass. Sez. III sent. 28.1.1995 n.952).

## **PROCEDURA - ACCERTAMENTO - RIMBORSI**

### Nulla l'avviso di accertamento notificato ad un solo liquidatore

Una società in liquidazione viene identificata nella persona di tutti i liquidatori nominati, se operanti in modo congiunto. In tal caso, un avviso di accertamento, intestato e consegnato ad uno solo dei liquidatori nominati, deve ritenersi nullo per invalidità intrinseca dell'atto in rapporto alla esatta individuazione del soggetto.

(da Corr. Trib. n.14/95 - Comm. Trib. Centr. Sez. XV dec. 21.11.1994 n. 3996).

*Non risultano precedenti.*

Letture del dispositivo in udienza: decorrenza del termine per l'impugnazione

Il termine breve di sessanta giorni, per impugnare le decisioni di primo e secondo grado delle Commissioni Tributarie, decorre dalla comunicazione del dispositivo nelle forme previste dalla legge; tale comunicazione non può essere sostituita da una lettura del dispositivo in udienza, non ipotizzata dalla legge. Qualora la comunicazione sia erronea, perché indica come accolto il ricorso dell'Ufficio, invece respinto, non solo non è idonea a far decorre il termine breve per impugnare, ma addirittura impedisce il formarsi del giudicato, per il decorso del termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c..

(da Corr.Trib. n.22/95 - Cass. Sez. I sent. 23.03.1995 n. 3400).

Valida la motivazione che indica i criteri di stima seguiti per l'accertamento

Non si ha motivazione apparente, che comporterebbe la nullità dell'avviso di accertamento, ma motivazione valida, nel caso in cui l'Ufficio, nell'atto in esame, abbia individuato, seppure in forma stringata, i criteri di stima seguiti (consistenza ed ubicazione dell'immobile, epoca di riferimento, reddito, proposta del Comune).

(da Corr.Trib. n.23/95 - Comm.Trib.Centr. Sez. VIII dec. 24.2.1995 n. 760).

*Decisione interessante per la distinzione tra motivazione omessa o solo apparente (che comporta la nullità dell'accertamento) e motivazione che individua - sia pure sinteticamente - i criteri di stima seguiti dall'Ufficio (accertamento valido).*

*In ogni caso la motivazione è valida anche se non enuncia tutte le operazioni ricognitive ed i momenti logico-valutativi attraverso cui l'Amministrazione determina il valore del bene; è sufficiente, infatti, che la stessa soddisfi la duplice esigenza di determinare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nella eventuale fase contenziosa successiva e di consentire al contribuente l'esercizio giudiziale del diritto di difesa di fronte alla pretesa fiscale (Cass. SS. UU. 4.7.1991 n. 7332 in Corr.Trib. n.36/91).*

## **IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**

La valutazione delle quote societarie donate non comprende l'avviamento

Ai fini dell'imposta sulle donazioni, il valore delle quote di una S.r.l. non quotata in borsa si determina sulla base del bilancio di esercizio e del conto economico, senza aggiungere l'avviamento.

(da Corr.Trib. n.24/95 - Comm.Trib. I Reggio Emilia Sez. VII dec. 6.5.1995 n. 111).

*E' una delle prime applicazioni dell'art.16 co.1 lett.b del D. Lgs. n.346/90 (T.U. successioni e donazioni). La Commissione di Reggio Emilia dà un'interpretazione restrittiva: l'inclusione dell'avviamento nel valore della quota opera solo in assenza di bilancio o d'inventario.*

## **CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI**

Dopo più di tre anni dal Ministero ancora istruzioni sul condono 1992

In particolare:

- il condono non può essere applicato alle imposte principali di registro e successione, ai sensi delle disposizioni contenute nel co. 5 dell'art. 53 del menzionato provvedimento, in quanto, per la loro stessa natura, le relative fattispecie non riguardano controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie. In tali ipotesi, ai sensi del co. 6 della medesima disposizione, il contribuente può definire le relative vertenze con il pagamento dell'intero tributo, anziché nella misura del 50% dell'importo dovuto (come è ammesso per la definizione delle controversie relative alle imposte suppletiva e/o complementare);



- le controversie inerenti esclusivamente le pene pecuniarie, conseguenti all'omessa o tardiva registrazione, sono definite con il pagamento del 10% delle predette sanzioni;
- le imposte di registro percepite - per atti soggetti ad approvazione, a omologazione ovvero al decorso di un termine fissato dalla legge - successivamente all'intervento di tali condizioni, si considerano "principali", con le conseguenze sopra richiamate;
- le questioni "di diritto" attinenti all'imposta di successione non possono essere sanate con le modalità di cui all'art. 53, co. 5 della L. N. 413/91;
- le imposte di successione inerenti le istanze di definizione agevolata non possono essere pagate mediante cessione di beni culturali;
- contrariamente a quanto affermato in precedenza dalla stessa Amministrazione finanziaria, il contribuente, abbia o meno proposto il ricorso avverso l'atto di accertamento, può scegliere di avvalersi delle procedure di cui ai Co. 1 o 2 dell'art. 53 citato (relative, rispettivamente, alle liti pendenti e agli avvisi non ancora notificati al 30.09.1991).  
(da Corr.Trib. n.14/95 - Dipartimento centrale - Direz. centr. aff. giur. e cont. trib., Div. IX - C.M. 11.03.1995 n.74/E/IV/9/741).

#### Nuovi chiarimenti su conciliazione giudiziale e chiusura liti pendenti

Forniti i chiarimenti in materia di conciliazione giudiziale, differimento e sospensione di taluni termini e definizione delle liti:

- per i giudizi pendenti alla data del 24.02.1995, il tentativo di conciliazione può essere esperito anche nel corso delle udienze successive alla prima udienza di discussione del primo grado del giudizio;
- l'intento del legislatore, in sede di reiterazione del D.L. n. 719/94, con riferimento alle liti fiscali definibili, è stato quello di consentire che il contribuente continui ad usufruire del beneficio della chiusura delle liti stesse;
- tra le liti fiscali definibili rientrano: quelle relative alla irrogazione di sanzioni per omesso o ritardato versamento di ritenute, quelle relative ad accertamenti, non ancora divenuti definitivi, riguardanti violazioni di obblighi soppressi; le controversie in materia di Iva Comunitaria nonché quelle in cui sia parte un soggetto fallito;
- non sono definibili le liti fiscali relative all'iscrizione al ruolo di interessi dovuti su somme il cui pagamento è stato soppresso, quelle proposte alla Commissione tributaria centrale e dichiarate estinte a causa della mancata tempestiva presentazione dell'istanza di trattazione; quelle relative alla liquidazione delle imposte indirette sulla base del valore calcolato in seguito all'attribuzione di rendita catastale dal parte dell'UTE, qualora l'Ufficio non abbia provveduto alla rettifica di tale valore, ma solo alla richiesta della maggiore imposta dovuta;
- sono definibili, a norma dell'art.2 quinquies, D.L. n. 564/94, anche le controversie in materia di Invim decennale e di Invim straordinaria per gli anni 1983 e 1991, relative a liti fiscali pendenti alla data del 17.11.1994, aventi ad oggetto impugnazioni di avvisi di accertamento afferenti elementi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile.  
(da Corr.Trib. n.16/95 - Dipartimento centrale - Direz. centr. aff. giur. e cont. trib., Div. III - C.M. 24.03.1995 n.88/E/II/3/001).

#### Determinazione dell'imposta nel caso di donazioni fatte agli eredi e legatari

Nel caso di donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, l'imposta di successione è determinata detraendo dall'importo lordo - risultante dall'applicazione dell'aliquota corrispondente al valore dell'asse ereditario, maggiorato del valore "attuale" (relativo, cioè, all'epoca dell'apertura della successione) delle predette donazioni - quello relativo all'applicazione della percentuale (anch'essa "attuale"), applicabile sullo stesso valore attribuito ai beni donati.

(da Corr.Trib. n.22/95 Dipartimento entrate - Direz. centr. aff. giur. e cont. trib., Div. IX - R.M. 20.04.1995 n.101/E/IV/9/118).

## SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 20 MAGGIO 1995

Il giorno 20 maggio 1995, alle ore 10, presso l'Hotel Carlos V di Alghero in Lungomare Valencia n.24, si è riunita l'assemblea dei delegati della Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili - FEDERNOTAI. Presiede: LUCIANO AMATO - Segretario: EGIDIO LORENZI.

In apertura interviene il presidente del Consiglio Notarile di Sassari **Porqueddu** il quale saluta gli intervenuti ed augura a tutti buon lavoro.

Il Presidente **Amato** svolge quindi un'ampia relazione relativamente al primo e al secondo punto all'ordine del giorno: "problema previdenziale", riassumendo l'attività svolta dalla Giunta al proposito ed in particolare:

-relaziona sull'andamento della manifestazione svoltasi al Teatro Capranica di Roma che ha realizzato una civile protesta nei confronti del Governo per la minacciata "marcia indietro" circa la privatizzazione delle Casse;

-informa sugli sviluppi dei contatti con molti rappresentanti sindacali di altri professionisti o di altre realtà del "lavoro autonomo";

-relaziona particolareggiatamente sull'incontro avvenuto a Roma (su iniziativa proprio di Federnotai) con le rappresentanze di numerose altre associazioni gravitanti nell'area del lavoro autonomo e conclusasi con l'ipotesi di creazione di una "Consulta permanente dei professionisti dipendenti ed autonomi".

Aperta la discussione sull'argomento, intervengono diversi dei presenti per chiedere qualche chiarimento od approfondimento soprattutto relativamente all'attuale situazione in riferimento al progetto governativo di riforma del sistema previdenziale.

Più in generale la discussione si amplia ai problemi legati alla costituzione ed alla reale operatività della Consulta interprofessionale e sulla opportunità di superare le diversità e le particolarità di ogni singola professione per sforzarsi di valorizzare al massimo le caratteristiche unificanti.

In chiusura il presidente sintetizza l'andamento della discussione e pone in votazione la ratifica della decisione della Giunta esecutiva circa l'adesione alla "Consulta permanente dei professionisti dipendenti ed autonomi" e l'ulteriore programma operativo in materia.

L'assemblea all'unanimità ratifica ampiamente l'operato della Giunta e dà ulteriore mandato alla Giunta stessa ed al presidente in particolare per lo sviluppo dei contatti interprofessionali che vengono auspicati il più continui ed ampi possibile.

Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno: "Ulteriori informazioni e decisioni operative relativamente al Congresso nazionale della Federazione".

Il presidente svolge al proposito un'ampia relazione ed in particolare:

-segnala i definitivi accordi intervenuti con gli sponsor "Gruppo Editoriale Il Sole-24 Ore" e "Banca di Roma";

-presenta l' "invito al Congresso" che è attualmente in corso di spedizione, illustrando come sia stato strutturato l'andamento dei lavori suddivisi fra la parte "scientifica" che si svolgerà al mattino e la parte più propriamente "politica" che occuperà il pomeriggio;

-segnala l'andamento delle risposte al questionario predisposto in collaborazione con "Il Sole-24 Ore", andamento che appare del tutto positivo con una percentuale di risposte ritenuta dagli stessi esperti assolutamente soddisfacente;

-sollecita ancora le associazioni aderenti perchè si impegnino al massimo con i propri iscritti sia perchè inviino la risposta al questionario, sia e soprattutto perchè partecipino numerosi al Congresso;

-svolge qualche considerazione circa la pratica organizzazione dei lavori congressuali e circa l'importante lavoro svolto dalla "commissione scientifica" coordinata dal vice presidente di Transo con grande entusiasmo e determinazione.

Viene quindi data la parola allo stesso **di Transo**, il quale:

-presenta il materiale realizzato dal "gruppo di lavoro" ed in particolare l'articolato realiz-

zato principalmente da Santarcangelo, Ragnisco e Vigneri e la relazione di sintesi predisposta dallo stesso coordinatore di Transo; -ribadisce l'invito a tutte le associazioni perchè distribuiscano questo materiale a tutti gli iscritti al Congresso che ne facciano richiesta, così come indicato anche nello stesso "depliant" di invito al Congresso;

-svolge una precisa relazione sull'andamento dei lavori della commissione che ha "immaginato", discusso, coordinato e redatto tutta la documentazione che costituirà la base dei lavori della parte "scientifica" del Congresso.

Viene quindi aperta la discussione, nella quale intervengono praticamente tutti i presenti, ma in particolare **Ragnisco, Bidello e Gallizia**.

Nel corso della discussione vengono presi in esame numerosi problemi sia relativi agli aspetti sostanziali dei documenti "scientifici", sia relativi agli aspetti organizzativi, sia relativi più direttamente al pratico andamento della giornata congressuale.

In chiusura il presidente **Amato** assicura che la Giunta prenderà buona nota di tutti i suggerimenti e considerazioni emersi nel corso della odierna assemblea e si impegnerà al massimo per la buona riuscita del nostro primo Congresso nazionale.

Alla ripresa, dopo l'interruzione per il pranzo, viene data la parola al collega **De Riso**, membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, il quale informa dettagliatamente i presenti sui più recenti lavori del consiglio di amministrazione e su tutti i problemi attualmente all'attenzione degli amministratori.

In chiusura il presidente lo ringrazia vivamente per il suo intervento e la sua disponibilità.

Interviene quindi **Montalti** per relazionare i delegati sull'andamento di un importante incontro della commissione "assicurazioni" avvenuto il 18 maggio presso gli uffici di Milano della Nikols con i rappresentanti del broker e l'Avv. Parodi, legale incaricato dell'istruttoria delle pratiche.

Montalti segnala in proposito l'andamento della polizza convenzione attualmente non allarmante, ma certo tutt'altro che roseo, i programmi di miglioramenti (sia normativi che pratico-operativi) a cui sta lavorando la

commissione (tendenti soprattutto a migliorare rapidamente la gestione delle liquidazioni dei sinistri e ad evitare la disdetta della polizza-convenzione da parte delle compagnie assicuratrici per il cattivo andamento del rapporto tra premi e sinistri), ed i più ampi (ma anche più a lungo termine) programmi di sostanziale revisione della convenzione.

Intervengono diversi delegati (**Grilli - Prevete - Bidello - A.Roveda**) per chiedere ulteriori notizie e chiarimenti, ai quali Montalti risponde puntualmente, e per dare il proprio contributo di idee nella discussione circa l'opportunità o meno di operare sull'aumento delle franchigie o sull'aumento dei premi.

Il presidente, con l'ausilio del vice presidente **Piccinetti** e del presidente dell'associazione Lazio **Ragnisco**, svolge una breve relazione sulla situazione della nostra nuova sede di Via Flaminia in Roma dove i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla Cassa Nazionale sono ormai conclusi e sono in corso le operazioni di arredamento.

Vengono segnalati gli intervenuti accordi con la associazione Lazio tendenti ad una pratica condivisione della sede stessa, con assunzione di una dipendente comune e con la condivisione pure di alcune strutture (fax - computer, etc.) messe a disposizione dalla stessa ASNOL.

Al proposito il presidente invita l'assemblea a segnalare eventuali perplessità o riserve, ma i brevi interventi che seguono sono invece del tutto concordi su questa impostazione.

Infine **Piccinetti** ed **Amato** svolgono una breve relazione circa lo stato dei contatti con la Banca di Roma in vista della realizzazione di una convenzione per i servizi bancari.

Su questo argomento si apre una vasta discussione, nel corso della quale numerosi delegati segnalano le proprie perplessità al riguardo ed invitano la Giunta a muoversi con qualche attenzione perchè il "nome" della Federazione venga speso solo se ci si trovasse di fronte ad una convenzione con caratteristiche veramente eccezionali e si lascino invece queste iniziative a livello di associazioni locali ove i risultati raggiunti non appaiano veramente interessanti.

a cura di Egidio Lorenzi

# Corrispondenza

Al Direttore di FEDERNOTIZIE  
notaio Domenico de Stefano  
via della Moscova 10  
20121 - Milano

Cava de' Tirreni, 29 maggio 1995

Caro Direttore,

rientrando dall'assemblea di FEDERNOTALI, tenutasi il 20 scorso ad Alghero, ho appreso che alla chetichella, e nel silenzio generale, sullo strapuntino della carrozza dell'attesa legge sulla preselezione informatica dei concorsi notarili si è sistemata la leggina che aumenta i posti del concorso per esame a 220 posti di notaio bandito con decreto min. 7 maggio 1993, in modo da trasformare in vincitori tutti i candidati dichiarati idonei, sembra in numero di 88.

Alle mie obiezioni sull'assoluta inopportunità di tale leggina mi si è replicato:

- a) essere comunque gli interessati idonei, a giudizio della commissione, all'esercizio del notariato, e in quanto tali abilitati a svolgere funzioni di coadiutori temporanei di notai in esercizio fruanti di permisioni di assenza;
- b) essere comunque, e di gran lunga, maggiore il numero dei posti vacanti in Tabella;
- c) essere codesto sistema tale da "rendere giustizia" ai candidati, con riguardo alla circostanza, del tutto insolita nei concorsi notarili, che sarebbe clamorosamente mancata la funzione di filtro, tradizionalmente affidata alla correzione degli elaborati scritti (tale affermazione sarebbe stata resa dal Presidente del Consiglio Nazionale del notariato ai componenti il Comitato notarile della Campania; e non meriterebbe alcun commento, se non quello che non corrisponderebbe alla posizione assunta "ufficialmente" dal Consiglio nazionale e dal suo Presidente, caratterizzata dall'atteggiamento pilatesco sopra riportato);
- d) essere la commissione di codesto concorso ben certa della concreta idoneità di siffatti candidati, avendo utilizzato criteri scientifici rigorosi nella correzione degli scritti, consistenti, se ho ben compreso, nell'attribuzione di punteggi di diversa entità per le diverse possibili soluzioni;
- e) essere la leggina in discorso, probabilmente, l'ultima da sopportare, dal momento che la preselezione, a quella connessa, dovrebbe escludere, per il futuro (almeno tali sono le aspettative ufficiali), che agli orali venga ammesso un numero di candidati superiore a quelli dei posti messi a concorso.

In conclusione, quasi quasi l'estensione a posteriori agli idonei del numero dei posti a concorso non farebbe male a nessuno, anzi darebbe un posto di lavoro ad 88 persone, contribuendo nel contempo a migliorare il servizio notarile, coprendo un numero maggiore di sedi attualmente vacanti. Per di più, ho sentito bisbigliare che l'aumento dei posti non avrebbe trovato forti resistenze in Consiglio Nazionale, perché presentato come il mezzo per giungere all'immediata approvazione della normativa sulla preselezione, che rappresenterebbe un tale vantaggio per la categoria da compensare abbondantemente le riserve che potrebbero esserci sulla leggina in discorso. Dunque, tutti contenti?

Bene, io no; anzi sono molto deluso per il silenzio del Consiglio Nazionale (peggio ancora, se il silenzio dovesse essere giustificato come ho sentito) e, ancor più, del Sindacato, che dovrebbe lottare con rigore e senza compromessi per un notariato migliore.

E cominciamo dall'ultima delle obiezioni che mi sono state mosse, sopra indicata alla lettera e). Innanzitutto, la mera circostanza che quella a cui assistiamo sia destinata a rimanere, per sempre, l'ultima ingiustizia non la renderebbe affatto meno ingiusta.

In secundis, ho grandi perplessità sull'efficacia della preselezione di impedire che il numero degli ammessi agli orali superi quello dei posti a concorso: la preselezione è stata, infatti, voluta e pensata per ridurre il numero globale dei partecipanti al concorso: ma non è detto che, ridotto grazie ad essa il numero degli ammessi alle prove scritte (poniamo, da 4.000 a 2.000), una fantasiosa commissione di concorso non ammetta agli orali magari tutti i partecipanti alle prove scritte, riproponendo lo stesso problema che si vuole oggi risolvere nel modo che a me non piace affatto.

Inoltre, la preselezione è stata finora oggetto di meravigliosi progetti, che però non hanno mai avuto pratica verifica. Potrebbe essere paragonata a un'automobile di formula 1, che nella galleria del vento e al banco di prova dei motori appaia insuperabile; ma occorre - come fanno anche coloro che non sono appassionati degli sports motoristici - che l'automobile venga messa in pista, anzi in gara, perché si possa capire se si tratti di un bolide o di un bidone.

Intendiamoci: mi auguro che la preselezione sia un bolide, e che serva a quello per cui è stata progettata, cioè ad escludere dal concorso chi sia privo del bagaglio minimo di nozioni e di esperienza, e che finora ha, in sostanza, scaldato le sedie di via Induno o dell'Hotel Ergife (anche se a qualcuno di questi la sorte, capricciosamente, ha pure intrecciato il serto della vittoria, seppure col minimo dei voti). Ma fino a quando non sarà stata in concreto utilizzata, non si potrà sapere come e quanto sia capace di sfrondare il numero dei partecipanti al concorso (può darsi anche che sfrondi troppo, e il troppo è certamente nemico del bene), e quale impatto possa avere tale sfrondata sullo svolgimento del concorso.

Passo ora alla penultima delle obiezioni (sub d), sul rigore scientifico delle valutazioni della commissione del concorso in questione.

Io non credo, dopo vent'anni di esami universitari di Istituzioni di diritto privato, alla bontà di sistemi rigidi di valutazione, del tipo: "se alla domanda si risponde 'a' il voto è '1', se si risponde 'b' il voto è '2', eccetera". Stanno strette alle sfaccettature dei problemi di diritto civile siffatte pastoie; e, se ciò non bastasse, devono essere giudicati anche il modo di esporre, l'iter logico con cui si perviene a ciascuna soluzione, il linguaggio più o meno appropriato, e finanche la grafia, la sintassi e (ahimé!) la grammatica. Se così non fosse; gli stessi esami universitari, con grande soddisfazione degli studenti e mia, sarebbero stati già affidati ai cervelli elettronici, piuttosto che a quelli, certamente più modesti, dei componenti le commissioni di esami (con questo, avrai certamente avvertito il mio scetticismo sulla famosa preselezione, proprio perché è informatica: se è necessario sfrondare il numero enorme dei candidati al concorso notarile, ben potrebbe far ciò la stessa commissione di concorso, prima delle prove scritte, svolgendo a porte aperte un breve esame di diritto civile singolarmente di tutti i candidati. Ma tant'è; al fine di ridurre il numero dei partecipanti al concorso un sistema vale l'altro, e senza dubbio la preselezione informatica è migliore della decimazione di romana memoria...).

Ma il più bello è che, forse, anche sul rigore scientifico della valutazione non è tutt'oro quel che riluce, se è vero che, all'esame orale, a qualche candidato sarebbe stata fatta notare qualche irregolarità formale (mancanza dell'indicazione dell'ora della sottoscrizione del testamento pubblico, o della firma di un testimone, e simili bazzecole) negli elaborati scritti, con l'avvertenza che ciò non avrebbe provocato grandi danni (tant'è vero che si trattava di candidati ammessi a sostenere la prova orale), in quanto attribuito dalla commissione a mera distrazione. Se ciò fosse vero - ma non riesco a crederlo - si spiegherebbe l'abnorme numero degli ammessi agli orali, che si vorrebbe accreditare alla preparazione particolarmente buona dei candidati, mentre, più semplicemente, potrebbe trovare fondamento nelle maglie troppo larghe della correzione degli elaborati scritti.

Sull'obiezione sub c) non ho nulla da dire, salvo che il mio concetto di giustizia non corrisponde affatto a quello che, mi si dice, coltiverebbe il Presidente del Consiglio Nazionale.

Può anche darsi che avesse ragione il tanto bistrattato Giovanni Gentile, con la sua tesi che la legge è, di per sé, giusta, pur se, contemporaneamente, non può non essere iniqua: se la leggina in questione diventerà necessariamente giusta, perché (dopo la sua approvazione) sarà legge, sarà necessariamente iniqua. E su quest'ultimo punto sono fin da ora d'accordo.

L'obiezione sub b), circa l'esistenza di posti vacanti in Tabella, nemmeno mi convince. Mio padre ha dato vita, specialmente negli ultimi tempi, a un vero e proprio tormentone sull'argomento, lamentando l'assoluta inadeguatezza dell'operato del ministero di Grazia e Giustizia (anche) in tema di copertura di tali posti: e ciò alla luce della considerazione che il gran numero dei posti è vacante, se così può dirsi, in modo strutturale, cioè perenne (almeno con riferimento agli ultimi venti anni). Ma il rimedio giusto (ed equo) è soltanto quello di mettere a concorso i posti disponibili, prima tra i notai in esercizio, e poi a favore dei candidati dei concorsi per esame: ma, per questi ultimi, prima dell'emanazione del bando di concorso, e non dopo l'espletamento delle prove scritte ed orali.

Che cosa fa, invece, il Ministero? Su oltre 700 posti vacanti, ne mette a concorso per esame soltanto 220 col decreto del 7 maggio 1993, ed ancor meno (140!) col bando del concorso di cui si sono appena svolte le prove scritte. E che cosa ha in proposito concretamente fatto, e detto, il Consiglio Nazionale (e, ahimé, il Sindacato)? E come mai nessuno ha protestato per la circostanza che, scaduti all'inizio del 1994 i termini per la presentazione delle relative domande, essi non siano stati riaperti, pur se le prove, attraverso vari slittamenti, si siano svolte soltanto nel maggio 1995, escludendo dal concorso (che, secondo la legge del '26, dovrebbe avere cadenza annuale) plotoni di giovani che avevano completato il biennio di pratica soltanto dopo la chiusura dei termini? Come pensano di rendere giustizia a costoro i nostri governanti? Magari facendoli diventare tutti notai dopo un bel giudizio di idoneità?

Mi sembra che ben più utilmente il notariato possa, per il futuro, adoperarsi per una maggior frequenza dei concorsi per esame, e per il vistoso aumento del numero dei posti a concorso (ma prima, e non dopo lo svolgimento delle prove), senza affidare alle leggine il compito di correggere gli errori e le manchevolezze del Ministero.

Infine, mi resta da replicare alla prima obiezione, sull'idoneità all'esercizio del notariato degli 88 che attendono l'approvazione delle leggine.

Che siano risultati idonei al notariato è un fatto; in quanto tale indiscutibile.

Che la legge notarile ammetta gli idonei ad esercitare, temporaneamente, le funzioni di coadiutore di notai in esercizio fruenti di permisioni di assenza, è altrettanto indiscutibile.

Ma a che cosa servirebbe la normativa sugli idonei, se tutti, in quanto tali, diventassero notai? E perché si dovrebbe, in parte qua, modificare, una tantum, la legge notarile, dando vita a una bruttura ulteriore rispetto a quella del 1992 che pure mi sembra sia passata nel silenzio generale? Ricordi? "... Sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984...": nel 1992 la legge, che dovrebbe avere caratteri di generalità ed astrattezza, si ricordava degli idonei del 1984! Non sarebbe stato meglio formularla così: "Sono nominati notai i dottori Tizio, Caio e Sempronio (pare che gli interessati, allora, fossero proprio tre), le cui fotografie sono riportate in allegato alla presente legge"? Quali generali interessi avrà soddisfatto, e che cosa avranno detto i suoi relatori? Non lo so, ma temo che, più o meno, si tratti delle stesse cose che oggi mi sono state obiettate.

Permettimi di dire, però, che il notariato non ha molto da guadagnare da tali sistemi, né dalle persone che li usano, sia progettando o promovendo a favore di se stessi discutibili provvedimenti legislativi ad hoc, sia cercando, riuniti in ancor più discutibili comitati, di raccogliere consensi per i loro fini particolari (come dimenticare l'intervento, e le insistenze dell'intervenuto, all'Assemblea FEDERNOTAI di Napoli?).

Il problema vero, credo, è proprio qui: credere nel notariato non come una fabbrica di quattrini, nella legge non come i taxi di Enrico Mattei, nella morale non come un optional, nel rigore non come un tiro piazzato.

Solo con il distacco da tali principi, in cui, magari inconsapevolmente, possono incappare anche coloro che hanno già superato da tempo il concorso, si possono spiegare ( ma certo non giustificare) episodi come questo: recentemente, nel mio distretto, un concorso di trasferimento è stato vinto da un collega anziano; dopo uno o due giorni, è stato pubblicato il decreto ministeriale che annullava in parte qua il precedente, e trasferiva proprio a quella sede un figlio di quel collega (e ciò è avvenuto anche in un meno recente passato).

Poiché, quando mio padre era ancora in esercizio, ambii anch'io fortemente a vincere, e vinsi, un concorso di trasferimento all'interno dello stesso distretto, gli ho chiesto, ora, se si sarebbe mai prestato a presentare domanda per una sede che interessasse a me, per poi procedere a ritirata "strategica". La risposta è stata: "Naturalmente no. Però non ci avrei nemmeno pensato." E il bello è che non ci avevo pensato neanche io!

Assai cordialmente.

Fabrizio Amato

*Non sempre il silenzio è espressione di codardia o di opportunismo politico.*

*Talvolta il silenzio è manifestazione di rispetto per gli interessi opposti, espressione di sensibilità, consapevolezza della propria umana limitatezza che impedisce, tante volte, di poter prospettare, come buone per tutti, soluzioni che paiono eque ed equilibrate solo a coloro cui non bruciano sulla pelle.*

*Robespierre, l'incorruttibile, nato per combattere il crimine, aveva grandi certezze! Anche sulla sua testa si abbatté la ghigliottina perché nella vita, come nella storia, dall'intolleranza nasce intolleranza.*

*Il comitato di redazione ha discusso vivamente, ma pacatamente, sulla lettera di Fabrizio Amato.*

*Ci siamo divisi, consapevoli, pur tuttavia, delle innumerevoli sfaccettature del problema.*

*Né facile né comoda è stata dunque la decisione di pubblicare la lettera cui seguono queste righe il cui scopo è quello di sottolineare come alcuni dei punti toccati da Fabrizio Amato richiedano approfondimento di analisi e pacatezza di discussione che ci auguriamo di poter presto ospitare.*

*Ci riferiamo alla utilità della preselezione informatica ed alla stessa efficacia selettiva dei metodi adottati - e adottabili - dalle commissioni d'esame.*

*Per concludere, ci sembra che il problema posto all'attenzione di tutti noi sia serio e complesso, da affrontarsi, senza arroccamenti e posizioni preconcepite, con prudenza e senso di equilibrio, promovendo, ancora una volta, lo strumento che prediligiamo: il confronto delle idee.*

\* \* \*

**Questo numero è stato consegnato per la stampa prima del 16 giugno 1995, data in cui si è celebrato il primo Congresso Nazionale di FEDERNOTAI.**

**La nostra rivista darà ampio spazio ai lavori congressuali con il numero di settembre.**

\* \* \*

# FederNotizie

Edito a cura dell'Associazione Sindacale Notai della Lombardia - iscritto il 13.5.1988 al  
n. 345 del Registro della Stampa del Tribunale di Milano  
Pubblicazione non in vendita inviata a tutti gli iscritti delle associazioni sindacali notarili  
Direzione e Redazione: via Moscova n. 10 - 20121 Milano

Direttore responsabile:

Domenico de Stefano, Milano, via Moscova n. 10, tel. 02/6570868 - fax 02/654376

Vice direttori:

Francesco Cavallone, Milano, piazza della Repubblica n. 28, tel. 02/29001032 - fax  
02/6595996

Benedetto Antonio Elia, Milano, corso Vittorio Emanuele n. 37, tel. 02/76001290 - fax  
02/781079

Comitato di redazione:

Massimo Caspani, Como, via Adamo del Pero n. 38, tel. 031/270424 - fax 031/270295

Roberto Dini, Milano, via Durini n. 2, tel. 02/76020812 - fax 02/76023934

Luciano Guarneri, Milano, piazza Giovine Italia n. 5, tel. 02/4987750 - fax 02/4390795

Giorgio Pozzi, Milano, via Fara n. 30, tel. 02/66985779 - fax 02/66985927

Franco Treccani, Brescia, corso Martiri della Libertà n. 25, tel. 030/3753373 - fax  
030/3755072

Amministrazione: Milano, via Passione n. 4, presso notaio Egidio Lorenzi, tel.  
02/76022121 - fax 02/76005817

I segni grafici di corredo sono tratti da: "Ancient Egyptian Designs for Artists and  
Craftspeople" Dover Publications, Inc. 31 East 2nd Steet, Mineola, N.Y. 11501

Questo numero è stato consegnato per la stampa il 14 giugno 1995  
Stampato da Tipolitografia Levati vicolo Serbelloni n. 3 - 20064 Gorgonzola